

# **SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO**

*Determinazione del contributo in conto scambio ai sensi dell'articolo 12 dell'Allegato A  
alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i.*

## ***Regole Tecniche***

## Sommario

<b>1</b>	<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>2</b>	<b>SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L'ACCESSO AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>FLUSSI INFORMATIVI CON I GESTORI DI RETE E TERNA .....</b>	<b>6</b>
	<i>3.1 Flusso anagrafica impianti e POD .....</i>	<i>7</i>
	<i>3.2 Flusso misure.....</i>	<i>8</i>
	<i>3.3 Dati anagrafici di fornitura mensile .....</i>	<i>9</i>
<b>4</b>	<b>STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI REGOLATI .....</b>	<b>9</b>
<b>5</b>	<b>DEFINIZIONI.....</b>	<b>10</b>
<b>6</b>	<b>MODELLI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO <math>C_S</math> .....</b>	<b>13</b>
	<b>6.1 Contributo in conto scambio <math>C_S</math> a conguaglio su base annuale .....</b>	<b>13</b>
	<i>6.1.1 Drivers individuati per il calcolo .....</i>	<i>13</i>
	<i>6.1.2 Determinazione dell'onere energia <math>O_E</math>.....</i>	<i>14</i>
	<i>6.1.3 Determinazione del controvalore dell'energia elettrica immessa <math>C_{EI}</math>.....</i>	<i>15</i>
	<i>6.1.4 Determinazione dei termini <math>E_S</math> e <math>CU_{sf}</math>.....</i>	<i>16</i>
	<i>6.1.4.1 Energia elettrica scambiata <math>E_S</math> .....</i>	<i>16</i>
	<i>6.1.4.2 Corrispettivo unitario di scambio forfettario <math>CU_{sf}</math> per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili.....</i>	<i>16</i>
	<i>6.1.4.3 Corrispettivo unitario di scambio forfettario <math>CU_{sf}</math> per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento .....</i>	<i>18</i>
	<i>6.1.4.4 Corrispettivo unitario di scambio forfettario <math>CU_{sf}</math> nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento e impianti alimentati da fonti rinnovabili connessi sul medesimo punto di scambio.....</i>	<i>19</i>
	<i>6.1.4.5 Corrispettivo unitario di scambio forfettario <math>CU_{sf}</math> nel caso di imprese energivore .....</i>	<i>19</i>
	<i>6.1.4.6 Determinazione dei valori del <math>CU_{sf}</math> in relazione agli scaglionamenti di prelievo.....</i>	<i>19</i>
	<i>6.1.5 Determinazione del contributo in conto scambio <math>C_S</math>.....</i>	<i>20</i>
	<i>6.1.5.1 ASSPC connessi alle reti di bassa e media tensione .....</i>	<i>20</i>
	<i>6.1.5.2 ASSPC connessi alle reti di alta e altissima tensione ed eventuali altri utenti per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh .....</i>	<i>20</i>
	<i>6.1.5.3 ASSPC: comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa .....</i>	<i>20</i>
	<b>6.2 Valorizzazione delle eccedenze.....</b>	<b>21</b>
	<i>6.2.1 Valorizzazione "a credito" delle eccedenze .....</i>	<i>21</i>
	<i>6.2.2 Valorizzazione "in liquidazione" delle eccedenze.....</i>	<i>22</i>
	<b>6.3 Determinazione e regolazione del contributo in conto scambio <math>C_S</math> in acconto su base semestrale .....</b>	<b>22</b>
	<i>6.3.1 Convenzioni che risultano attive al 31 marzo dell'anno "a" di competenza .....</i>	<i>23</i>
	<i>6.3.2 Convenzioni che risultano attive al 30 settembre dell'anno "a" di competenza.....</i>	<i>23</i>
	<b>6.4 Determinazione del contributo in conto scambio <math>C_S</math> con variazione della tipologia di utenza .....</b>	<b>24</b>
	<b>6.5 Determinazione del contributo in conto scambio <math>C_S</math> per impianti di produzione aventi differente tipologia impiantistica, connessi su un medesimo punto di scambio [c.d. multi-istanza].....</b>	<b>24</b>
	<b>6.6 Determinazione del contributo in conto scambio <math>C_S</math> alle condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07.....</b>	<b>25</b>

---

<b>7</b>	<b>TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE INFORMATICO E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO C<sub>S</sub> IN ACCONTO E A CONGUAGLIO E DEI CORRISPETTIVI AMMINISTRATIVI.....</b>	<b>26</b>
	<i>7.1 Pubblicazione del contributo in conto scambio C<sub>S</sub> in acconto per l'anno "a".....</i>	<i>26</i>
	<i>7.2 Pubblicazione del contributo in conto scambio C<sub>S</sub> a conguaglio per l'anno "a".....</i>	<i>26</i>
	<i>7.3 Pagamento del contributo in conto scambio C<sub>S</sub> in acconto per l'anno "a".....</i>	<i>26</i>
	<i>7.4 Pagamento del contributo in conto scambio C<sub>S</sub> a conguaglio dell'anno "a".....</i>	<i>27</i>
	<i>7.5 Pubblicazione e pagamento dei corrispettivi amministrativi per l'anno "a".....</i>	<i>27</i>
<b>8</b>	<b>GESTIONE DELLE ANOMALIE E COMUNICAZIONI.....</b>	<b>27</b>
<b>9</b>	<b>INDICATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO .....</b>	<b>28</b>
	<i>9.1 Definizioni.....</i>	<i>29</i>
	<i>9.2 Indicatori sui dati trasmessi da parte del gestore di rete .....</i>	<i>29</i>
	<i>9.3 Indicatori sulle pubblicazioni ed erogazioni dei contributi in conto scambio da parte del GSE .....</i>	<i>31</i>

## 1 PREMESSA

La deliberazione 570/2012/R/efr dell’*Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico* (di seguito: Autorità) stabilisce le modalità e le condizioni economiche per lo scambio sul posto dell’energia elettrica con decorrenza 2013.

Tale disciplina è stata aggiornata dalle deliberazioni 578/2013/R/eel, 614/2013/R/efr e 612/2014/R/eel quest’ultima deliberazione è attuativa delle disposizioni di cui all’articolo 25-bis del decreto legge n. 91/14, convertito con la legge n. 116/14).

Le presenti Regole Tecniche sono state definite dal GSE e positivamente verificate da parte del Direttore della Direzione Mercati dell’Autorità in conformità a quanto disposto dall’articolo 12, comma 12.1 dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i..

## 2 SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI PER L’ACCESSO AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO

Lo scambio sul posto viene erogato:

1. al cliente finale presente all’interno di un *Altro Sistema Semplice di Produzione e Consumo* (di seguito: ASSPC)<sup>1</sup> che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione che costituiscono l’ASSPC, o abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione alle immissioni dei predetti impianti (scambio sul posto per ASSPC. Di seguito anche SSP);
2. al cliente finale titolare di un insieme di punti di prelievo e immissione non necessariamente tra essi coincidenti che, al tempo stesso, sia produttore di energia elettrica in relazione agli impianti di produzione connessi per il tramite dei predetti punti, o abbia ricevuto mandato senza rappresentanza da un produttore terzo in relazione ai predetti impianti (scambio sul posto altrove), ai sensi di quanto previsto dall’articolo 27, comma 4 della legge n. 99/09 e dell’articolo 355, comma 7, del decreto legislativo n. 66/10.

---

<sup>1</sup> ASSPC. Escludendo dagli SSPC le cooperative storiche dotate di rete propria ed i consorzi storici dotati di rete propria, si ottengono gli **altri sistemi semplici di produzione e consumo** che, pertanto, sono l’insieme delle seguenti sottocategorie di SSPC:

- a) gli altri sistemi di autoproduzione (ASAP);
- b) i sistemi efficienti di utenza (SEU);
- c) altri sistemi esistenti (ASE);
- d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) diversi dalle cooperative storiche e dai consorzi storici;
- e) i sistemi SSP-A e i sistemi SSP-B

Più in dettaglio:

- a) l’altro sistema di autoproduzione (ASAP) è un sistema in cui una persona fisica o giuridica produce energia elettrica e, tramite collegamenti privati, la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio ovvero per uso delle società controllate, della società controllante e delle società controllate dalla medesima controllante;
- b) il sistema efficiente di utenza (SEU) è un sistema in cui uno o più impianti di produzione di energia elettrica, con potenza complessivamente non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito, alimentati da fonti rinnovabili ovvero in assetto cogenerativo ad alto rendimento, gestiti dal medesimo produttore, eventualmente diverso dal cliente finale, sono direttamente connessi, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, all’unità di consumo di un solo cliente finale (persona fisica o giuridica) e sono realizzati all’interno di un’area, senza soluzione di continuità, al netto di strade, strade ferrate, corsi d’acqua e laghi, di proprietà o nella piena disponibilità del medesimo cliente e da questi, in parte, messa a disposizione del produttore o dei proprietari dei relativi impianti di produzione;
- c) gli altri sistemi esistenti (ASE) sono sistemi, non già rientranti nelle altre configurazioni definite con il presente provvedimento nell’ambito degli SSPC, in cui una linea elettrica di trasporto collega una o più unità di produzione gestite, in qualità di produttore, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario, ad una unità di consumo gestita da una persona fisica in qualità di cliente finale o ad una o più unità di consumo gestite, in qualità di cliente finale, dalla medesima persona giuridica o da persone giuridiche diverse purché tutte appartenenti al medesimo gruppo societario. In sostanza, gli ASE vengono definiti al fine di attribuire una qualifica a tutti i sistemi esistenti, non classificabili tra le reti elettriche, che non possono rientrare nelle altre tipologie espressamente previste dalle leggi vigenti.
- d) i sistemi esistenti equivalenti ai sistemi efficienti di utenza (SESEU) sono realizzazioni che soddisfano tutti i requisiti di cui ai punti i e ii e almeno uno dei requisiti di cui ai punti iii., iv. e v.:
  - i. sono realizzazioni per le quali l’iter autorizzativo, relativo alla realizzazione di tutti gli elementi principali (unità di consumo e di produzione, relativi collegamenti privati e alla rete pubblica) che la caratterizzano è stato avviato in data antecedente al 4 luglio 2008;
  - ii. sono sistemi esistenti all’1 gennaio 2014, ovvero sono sistemi per cui, alla predetta data, sono stati avviati i lavori di realizzazione ovvero sono state ottenute tutte le autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
  - iii. sono sistemi che rispettano i requisiti previsti per i SEU;
  - iv. sono sistemi che connettono, per il tramite di un collegamento privato senza obbligo di connessione di terzi, esclusivamente unità di produzione e di consumo di energia elettrica gestite dal medesimo soggetto giuridico che riveste, quindi, il ruolo di produttore e di unico cliente finale all’interno di tale sistema. L’univocità del soggetto giuridico deve essere verificata all’1 gennaio 2014 ovvero, qualora successiva, alla data di entrata in esercizio del predetto sistema;
  - v. sono SSPC già in esercizio alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Ai fini dell'accesso allo “scambio sul posto per ASSPC” è necessario che siano verificate tutte le condizioni di seguito elencate:

- a) l'utente dello scambio sul posto deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata sul punto di scambio;
- b) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 è non superiore a 20 kW;
- c) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 è non superiore a 200 kW;
- d) la potenza complessivamente installata nell'ASSPC da impianti di cogenerazione ad alto rendimento è non superiore a 200 kW;
- e) la potenza degli impianti di produzione complessivamente installata nell'ASSPC è non superiore a 500 kW.

Qualora l'utente dello scambio sul posto sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni di cui alle lettere b), c) ed e).

Ai fini dell'accesso allo “scambio sul posto altrove” (di seguito anche SSA) è necessario che siano verificate tutte le seguenti condizioni:

- a) l'utente dello scambio sul posto altrove deve essere controparte del contratto di acquisto riferito all'energia elettrica prelevata tramite tutti i punti di prelievo compresi nella convenzione;
- b) l'utente dello scambio sul posto altrove è un Comune con popolazione fino a 20.000 residenti, ovvero un soggetto terzo mandatario del predetto Comune, ferma restando la proprietà degli impianti in capo al medesimo Comune, ovvero il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero;
- c) gli impianti di produzione che accedono allo scambio sul posto altrove sono esclusivamente impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili;
- d) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2007 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione è non superiore a 20 kW;
- e) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio fino al 31 dicembre 2014 in un punto di connessione ricompreso nella convenzione è non superiore a 200 kW;
- f) la potenza complessivamente installata da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili per ciascun punto di connessione ricompreso nella convenzione è non superiore a 500 kW.

Qualora l'utente dello scambio sul posto altrove sia il Ministero della Difesa, ovvero un soggetto terzo mandatario del medesimo Ministero, non si applicano le limitazioni di cui alle lettere da d) a f).

Nei suddetti casi relativi allo scambio sul posto altrove, l'Utente dello Scambio sul Posto (di seguito: USSP) sottoscrive con il GSE un'unica convenzione per una pluralità di punti di prelievo e di punti di immissione.

Nello specifico i criteri puntuali di determinazione da parte del GSE del contributo in conto scambio riguardano:

- la determinazione e la regolazione del contributo in conto scambio (di seguito indicato anche come contributo  $C_s$ ) a conguaglio su base annuale solare;
- la determinazione e la regolazione periodica del contributo in conto scambio in acconto;
- i criteri di calcolo nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultano collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP, nonché nei casi di SSA dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa.

Il GSE, per dar seguito a quanto disposto all'articolo 12, comma 12.2 dell'Allegato A della deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. mette inoltre a disposizione di tutti gli USSP, sul portale informatico, i dati necessari al fine di garantire la trasparenza e la comprensibilità delle informazioni trasmesse. In particolare l'USSP, tramite il portale informatico, ha modo di:

- visionare, in una pagina di riepilogo, i contributi in conto scambio erogati dal GSE, nonché il contributo a copertura dei costi amministrativi;

- scaricare il dettaglio dei contributi in conto scambio erogati dal GSE.

Il manuale utente dell'applicativo informatico messo a disposizione dell'USSP, descrive nel dettaglio le funzionalità a disposizione degli USSP.

Per garantire un'efficace gestione dell'intera disciplina dello SSP e una corretta valorizzazione dei corrispettivi che rientrano nel calcolo del contributo  $C_S$  è previsto un flusso di dati tra il GSE, Terna e i gestori di rete.

Nelle more della piena interoperabilità tra i sistemi del GSE e il sistema *GAUDI* gestito da Terna, per l'acquisizione dei dati relativi agli impianti di produzione e agli ASSPC per i quali sia presentata istanza di SSP, il GSE continuerà ad acquisire le informazioni necessarie all'attivazione della convenzione dai gestori di rete.

I dati necessari per la determinazione del contributo  $C_S$ , trasmessi dal soggetto responsabile della raccolta, validazione e registrazione delle misura (gestore di rete), sono:

- dati mensili delle misure dell'energia elettrica **immessa**;
- dati mensili delle misure dell'energia elettrica **prelevata**;
- dati mensili relativi a ciascun USSP [tipologia di prelievo come definita dall'articolo 2, comma 2.2 del Testo Integrato Trasporto (di seguito: TIT), e nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, tipologia e tariffa applicata, distinguendo tra tariffa D1, tariffa D2 e tariffa D3].

### 3 FLUSSI INFORMATIVI CON I GESTORI DI RETE E TERNA

Al fine di rappresentare le modalità di calcolo, si riportano di seguito le informazioni e i flussi di trasmissione dei dati di competenza di ciascun operatore coinvolto. Tali informazioni e flussi di dati sono necessari per la determinazione del contributo  $C_S$ . A tale fine il GSE ha predisposto per i gestori di rete un apposito portale informatico attraverso il quale devono essere trasmesse le informazioni necessarie per la gestione dello SSP.

I **gestori di rete** trasmettono al GSE le seguenti informazioni:

- i dati anagrafici che il GSE utilizza per l'identificazione dell'impianto e dell'USSP richiedente l'accesso al Servizio di Scambio (SSP o SSA);
- le misure dell'energia elettrica immessa e prelevata mensilmente rilevata sul punto di scambio;
- i dati di anagrafica dell'USSP utilizzati dal GSE ai fini della determinazione del contributo in conto scambio.

Nella "Tabella 1" sono indicati i dati richiesti e le relative esigenze del GSE.

Nella colonna "A" è indicata l'esigenza di storicizzazione del dato che viene acquisito in quanto essenziale per la corretta esecuzione del calcolo del contributo in conto scambio in acconto o in conguaglio.

Nella colonna "B" sono indicati i dati necessari per l'attivazione della Convenzione.

Nella colonna "C" sono riportati i dati necessari per il calcolo del contributo in conto scambio.

Elementi	Gestore di Rete		
	(A) Dato storicizzato	(B) Dato necessario per attivazione Convenzione	(C) Dato necessario per lancio calcoli
<b>RICONOSCIMENTO ASSPC</b>			
POD - Point of Delivery	SI	SI	SI
<b>2 - DATI SU FORNITURA</b>			
Potenza disponibile [kW]	SI	NO	NO
Potenza impegnata [kW]	SI	NO	NO
Misura energia immessa mensile	SI	NO	SI
Misura energia prodotta mensile	SI	NO	NO
Misura energia prelevata mensile	SI	NO	SI
<b>3 - PUNTO DI CONNESSIONE ALLA RETE DI DISTRIBUZIONE</b>			
Potenza impegnata in immissione [kW]	SI	NO	NO
Tensione nominale [V]	SI	NO	NO
Codice ISTAT ubicazione del punto di connessione	SI	NO	NO
Caratteristica punto di connessione: punto prelievo (P) / immissione (I) / misto (M)	SI	SI	SI
<b>4 - CARATTERISTICHE ADM PUNTO DI SCAMBIO</b>			
AdM sul punto di scambio teleleggibile ? (SI/NO)	SI	SI	NO
AdM su punto di scambio bidirezionale (SI/NO)	SI	SI	NO
AdM monorario(M)/elettronico per fasce(F)/orario(O) ? (M/F/O)	SI	SI	SI
Data di entrata in esercizio del AdM sul punto di scambio	SI	SI	NO
Numero AdM di produzione	SI	NO	NO
Numero di Impianti di produzione esistenti sotto il medesimo punto di scambio	SI	NO	NO
<b>5 - DATI ANAGRAFICI UNITA' PRODUTTIVE</b>			
Codice ISTAT ubicazione impianto di produzione	SI	NO	NO
Tipologia impiantistica	SI	NO	NO
Data entrata in esercizio	SI	NO	NO
Potenza attiva nominale complessiva dei generatori [kW]	SI	NO	NO
<b>6 - DATI ANAGRAFICI SU FORNITURA MENSILE</b>			
Numero P.IVA	SI	NO	NO
Codice fiscale	SI	NO	NO
Anno solare di competenza	SI	NO	SI
Mese dell'anno solare di competenza	SI	NO	SI
Ragione sociale	SI	NO	NO
Tipologia cliente finale ai sensi articolo 2 comma 2 TIT	SI	NO	SI
- se cliente domestico: tipologia tariffa D1 o D2 o D3	SI	NO	SI

Tabella 1

### 3.1 Flusso anagrafica impianti e POD

Nelle more della l'interoperabilità del sistema GAUDÌ con il portale del GSE, ogni gestore di rete trasmette al GSE i dati necessari per l'attivazione della convenzione e per la successiva gestione del rapporto contrattuale dello SSP. L'invio, da parte del gestore di rete al GSE, delle informazioni richieste per l'attivazione delle convenzioni avviene contestualmente alla connessione dell'impianto alla propria rete da parte del gestore di rete.

Per quanto riguarda gli USSP di cui all'articolo 2, comma 2 bis.1, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., al fine di attivare le convenzioni con tali soggetti (Comune con popolazione fino a 20.000 residenti ovvero Ministero della Difesa), i gestori di rete devono comunicare i dati relativi alla totalità dei punti di connessione (in immissione, in prelievo e/o misti) da ricomprendere nell'unica convenzione. In assenza di un riscontro su uno o più dei suddetti punti di connessione, il GSE sospende l'attivazione della convenzione per le proprie attività di riscontro e verifica con i medesimi gestori di rete e USSP.

Il primo invio dei dati anagrafici, previsto dall'articolo 11 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., è necessario ai fini dell'attivazione della convenzione dello scambio sul posto.

### 3.2 Flusso misure

Ogni gestore di rete trasmette al GSE il flusso delle misure rilevate con cadenza mensile.

In particolare, ai sensi di quanto previsto dalla regolazione vigente per la gestione della generazione nell'ambito della disciplina del dispacciamento dell'energia elettrica, ai fini delle immissioni di energia elettrica nella rete:

1. i punti di connessione in altissima, alta e media tensione e i punti di connessione in bassa tensione, con potenza disponibile superiore a 55 kW<sup>2</sup>, sono trattati su base oraria. Nelle more dell'attivazione del trattamento su base oraria:
  - sono trattati per fasce se provvisti di misuratore orario o elettronico messo in servizio;
  - sono trattati come monorari se non provvisti di misuratore orario o elettronico messo in servizio;
2. i punti di connessione in bassa tensione con potenza disponibile non superiore a 55 kW<sup>2</sup>, sono trattati esclusivamente per fasce. Nelle more dell'attivazione del trattamento per fasce, sono trattati come monorari.

La valorizzazione dell'energia elettrica immessa, così descritta, seguirà l'evoluzione della regolazione vigente, con particolare riferimento alla tipologia dei misuratori, alle soglie di potenza disponibile e per l'eventuale determinazione, ricostruzione e/o stima (con i relativi criteri) dei profili di immissione su base oraria e/o per fasce.

Il dettaglio della misura dell'energia elettrica prelevata dalla rete è legato alle caratteristiche tecniche del misuratore sul punto di connessione e deve essere fornita con dettaglio e modalità definite nel Testo Integrato Settlement (di seguito: TIS).

In particolare, si richiede:

- a) un trattamento con dettaglio per fasce orarie (F) nei casi in cui è installato sul punto di scambio un misuratore orario o elettronico messo in servizio;
- b) un trattamento con dettaglio mensile (M) (un unico valore di registro ovvero una stima mensile) nei casi differenti dalla precedente lettera a).

In attuazione della deliberazione 595/2014/R/eel, il gestore di rete trasmette i dati relativi all'energia elettrica annuale prodotta dagli impianti nella propria responsabilità qualora individuati dal GSE come necessari alla determinazione puntuale del contributo.

I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa trasmettono al GSE le misure dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata da ciascun punto di connessione compreso nella convenzione entro il giorno 20 del mese "m+1" rispetto al mese "m" di competenza.

Al termine di ciascun anno solare, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, i soggetti responsabili verificano i valori dell'energia elettrica immessa e dell'energia elettrica prelevata trasmessi al GSE, completando e rettificando gli eventuali dati incompleti, secondo modalità definite dal GSE.

Sono previste, con riferimento all'anno "a+1", esclusivamente le seguenti finestre temporali per l'invio delle misure da parte dei gestori di rete:

- prima finestra (misure versione 1 anno "a"): dal 1/2/"a" al 31/07/"a+1" per l'invio delle misure dell'anno "a" che risultano avere una convenzione di scambio sul posto attiva;
- seconda finestra (rettifiche misure versione >1 anno "a" e precedenti): dal 1/10/"a+1" al 31/10/"a+1" per l'invio delle eventuali rettifiche delle misure precedentemente inviate per l'anno "a" di competenza e/o per anni precedenti.

Si specifica che le misure mancanti possono essere trasmesse in qualsiasi momento, mentre la prima finestra temporale è stata prevista per consentire la determinazione degli indicatori di cui al paragrafo 9.

---

<sup>2</sup> Ad eccezione dei punti di connessione corrispondenti ad impianti di illuminazione pubblica per i quali si rimanda alla regolazione vigente per il trattamento su base oraria ovvero per fasce ovvero monorario.



### 3.3 Dati anagrafici di fornitura mensile

I soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e dell'energia elettrica immessa, trasmettono al GSE i dati e le informazioni relative a ciascun USSP (tipologia del punto di prelievo e tariffa domestica applicata) entro il giorno 20 del mese "m+1" rispetto al mese "m" di competenza.

Nell'anno "a+1" sono previste esclusivamente le seguenti finestre temporali per l'invio dei dati e le informazioni relative a ciascun USSP (tipologia del punto di prelievo e tariffa domestica applicata) da parte dei gestori di rete:

- prima finestra (dati e informazioni relative a ciascun USSP versione 1 anno "a"): dal 1/1/"a" al 31/07/"a+1" per l'invio dei dati e delle informazioni relative a ciascun utente dello scambio di propria competenza nell'anno che risulti avere una convenzione di scambio sul posto attiva;
- seconda finestra (rettifiche dati informazioni relative a ciascun utente dello scambio versione >1 anno "a" e precedenti): dal 1/10/"a+1" al 31/10/"a+1" per l'invio delle eventuali rettifiche dei dati e delle informazioni relative a ciascun utente dello scambio precedentemente inviate per l'anno "a" di competenza e/o per anni precedenti.

Si specifica che i dati e le informazioni mancanti possono essere trasmesse in qualsiasi momento, mentre la prima finestra temporale è stata prevista per consentire la determinazione degli indicatori di cui al paragrafo 9.

## 4 STRUTTURA DEI CORRISPETTIVI REGOLATI

L'articolo 23, comma 3 del decreto interministeriale 6 luglio 2012 (di seguito: DM 6 luglio 2012) ha disposto che, con l'aggiornamento del meccanismo dello SSP, si stabiliscano dei *corrispettivi medi forfetari* per gli oneri mediamente sostenuti per l'utilizzo della rete, annualmente definiti e pubblicati dall'Autorità. Tali corrispettivi, commisurati alla potenza dell'impianto e alla fonte utilizzata, sono applicati limitatamente all'energia elettrica scambiata con la rete, come derivante dai dati di misura comunicati dai gestori di rete.

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile e annuale, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., è differenziato in base:

- alla tipologia del punto di prelievo nella titolarità del cliente finale come definito all'articolo 2, comma 2.2 del TIT;
- nel caso di utenze domestiche in bassa tensione, alla tipologia di tariffa applicata distinguendo tra tariffa D1, tariffa D2 e tariffa D3<sup>3</sup>;
- nel caso di utenze in media, alta e altissima tensione, al range di consumi mensili;
- alla tipologia di impianti di produzione, distinguendo tra impianti alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento;
- con riferimento agli impianti alimentati da fonti rinnovabili, alla potenza e alla data di entrata in esercizio dell'impianto.

I valori del corrispettivo unitario forfetario pubblicati annualmente sul sito dell'Autorità comprendono i corrispettivi unitari forfetari spettanti alle imprese a forte consumo di energia elettrica<sup>4</sup> (impresa energivora).

Per la quantità di energia elettrica scambiata con la rete, l'Autorità ha previsto che si continui a disporre della restituzione delle componenti tariffarie variabili relative all'utilizzo della rete, mentre con riferimento alla restituzione degli oneri generali di sistema per gli impianti di produzione alimentati a fonti rinnovabili sia definito un limite massimo, fatta eccezione per gli impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW per i quali non è previsto alcun limite.

Entro il 31 marzo di ogni anno il Direttore della Direzione Mercati definisce e pubblica i termini relativi ai valori dei corrispettivi unitari di scambio forfetari mensili ( $CU_{Sf,m}$ ) e annuali ( $CU_{Sf}$ ) per il calcolo del limite annuale e di quello mensile

<sup>3</sup> Tariffa obiettivo D1 di cui all'articolo 30 del TIT, per la remunerazione dei servizi di trasmissione, distribuzione e misura dell'energia elettrica. Tariffa D2 di cui all'articolo 31, comma 31.2 del TIT, per impegni di potenza fino a 3 kW per l'alimentazione di applicazioni nella residenza anagrafica del cliente. Tariffa D3 di cui all'articolo 31, comma 31.3 del TIT, per impegni di potenza superiore a 3 kW, ovvero anche per impegni di potenza fino a 3 kW, per l'alimentazione di applicazioni non nella residenza anagrafica del cliente.

<sup>4</sup> In base all'art. 1.3 della deliberazione 467/2013/R/eel e s.m.i. per imprese a forte consumo di energia elettrica si intendono quelle imprese che soddisfano la condizione di cui all'art. 3 comma 1 del decreto 5 aprile 2013 e siano inquadrate economicamente come attività manifatturiere.

riferiti all'anno precedente. Inoltre sulla base di analisi relative ai costi medi di investimento e di esercizio e sulla base dei ricavi complessivi degli impianti ammessi a beneficiare dello scambio sul posto (tenendo conto del complessivo impatto degli oneri generali di sistema sulle bollette elettriche) può ridefinire e aggiornare periodicamente i suddetti valori, eventualmente estendendoli anche agli impianti di potenza fino a 20 kW.

Si rimanda ai successivi paragrafi 6.1.4.2, 6.1.4.3, 6.1.4.4 per il dettaglio della struttura del corrispettivo unitario di scambio forfetario.

## 5 DEFINIZIONI

Si riportano di seguito le definizioni rilevanti per la determinazione del contributo in conto scambio  $C_s$ .

$E_{PR,m}$  = Energia elettrica prelevata mensilmente espressa in kWh [comunicato con frequenza mensile e verificato annualmente con il soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione delle misure]

$E_{PR}$  = Energia elettrica annualmente prelevata espressa in kWh [comunicato con frequenza annuale e dettaglio mensile dal soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione delle misure]

$$E_{PR} = \sum_{m=1}^{12} E_{PR,m}$$

$E_{I,m}$  = Energia elettrica mensilmente prodotta e immessa in rete espressa in kWh [comunicato con frequenza mensile dal soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione dell'energia elettrica immessa in rete]; tale valore è aumentato di un fattore percentuale, nel caso di punti di immissione in bassa tensione ed in media tensione, secondo le stesse modalità previste dall'articolo 76, comma 76.1, lettera a), del TIS

$$E_{I,m} = \sum_{h=1}^{n^{\circ} \text{ ore/mese}} E_{I,h}$$

$E_I$  = Energia elettrica annualmente prodotta e immessa in rete espressa in kWh [comunicato con frequenza annuale e dettaglio mensile dal soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione dell'energia elettrica immessa in rete]

$$E_I = \sum_{m=1}^{12} E_{I,m}$$

$E_{PR,bio}$  = Energia elettrica annualmente prelevata dalla rete nella sola fascia F1 ovvero nelle fasce F2 e F3, espressa in kWh [comunicato con frequenza annuale e dettaglio mensile dal soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione dell'energia elettrica immessa in rete]

$E_{PR,f}$  = Energia elettrica annualmente prelevata dalla rete nella generica fascia f (F1, F2 o F3) espressa in kWh [comunicato con frequenza annuale e dettaglio mensile dal soggetto responsabile della raccolta, rilevazione e registrazione dell'energia elettrica immessa in rete]

$E_S$  = Energia elettrica annualmente scambiata con la rete espressa in kWh

$$E_S = \min[E_{PR}; E_I]$$

$E_{S,m}$  = Energia elettrica mensilmente scambiata con la rete espressa in kWh

$$E_{S,m} = \min[E_{PR,m}; E_{I,m}]$$

$C_{EI}$  = Valorizzazione, espressa in Euro, dell'energia elettrica annualmente prodotta e immessa in rete dall'impianto nella titolarità/disponibilità dell'USSP

$P_{Z\_MGP,h}$  = Prezzo orario zonale di mercato, espresso in €/kWh

$P_{Z\_MGP,m,fi}$  = Prezzo medio aritmetico dei prezzi zonali orari di cui all'articolo 30, comma 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e s.m.i., determinato per singola fascia oraria "fi" su base mensile, espresso in €/kWh

$P_{Z\_MGP,m}$  = Prezzo medio aritmetico dei prezzi zonali orari di cui all'articolo 30.4 lettera b), della deliberazione n. 111/06 e s.m.i., determinato su base mensile, espresso in €/kWh

$P_{Z\_MGP,8\_20,m}$  = Prezzo medio aritmetico in €/kWh dei prezzi zonali orari di cui all'articolo 30.4 lettera b), della deliberazione n. 111/06 e s.m.i. delle ore di mercato comprese tra l'ottava e la ventesima ora determinato su base mensile

$CU_{Sf,m}^{reti}$  = Quota unitaria variabile, espressa in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6 vigenti nel mese m-esimo

$CU_{Sf,m}^{ogs}$  = Quota unitaria variabile, espressa in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC3 e UC6, vigenti nel mese m-esimo

$CU_{Sf,m}$  = Corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile, espresso in c€/kWh, pari:

- a) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + CU_{Sf,m}^{ogs}$$

- b) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + \min(CU_{Sf,m}^{ogs}; \text{limite mensile})$$

- c) nel caso degli impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti}$$

- d) nei casi di punti di scambio cui sono connessi sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia impianti alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti}$$

$CU_{Sf}^{reti}$  = Quota unitaria variabile in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6 vigenti nell'anno solare, pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini  $CU_{Sf,m}^{reti}$ , relativi al medesimo anno solare

$CU_{Sf}^{ogs}$  = Quota unitaria variabile, espressa in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC3 e UC6, vigenti nell'anno solare, pari alla media aritmetica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, dei termini  $CU_{Sf,m}^{ogs}$ , relativi al medesimo anno solare

$CU_{Sf}$  = Corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, espresso in c€/kWh, pari:

- a) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + CU_{Sf}^{ogs}$$

- b) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti} + \min[CU_{Sf}^{ogs}; \text{limite annuale}]$$

- c) nel caso degli impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti}$$

- d) nei casi di punti di scambio cui sono connessi sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia impianti alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf} = CU_{Sf}^{reti}$$

Limite mensile = Limite massimo del  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  che, in base all'anno di applicazione, è pari alla differenza, se positiva, tra:

- il valore di cui alla "Tabella 2" e il  $CU_{Sf}^{reti}$ , con riferimento all'anno 2013;
- il valore di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 del paragrafo 6.1.4.2 del presente documento (in base alla tipologia di impianto e in base alla presenza, o meno, di meccanismi di incentivazione sull'impianto medesimo) e il  $CU_{Sf}^{reti}$ , a partire dal 2014.

Per differenze negative, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  risulta pari a zero

Limite annuale = Limite massimo del  $CU_{Sf}^{ogs}$  che, in base all'anno di applicazione, è pari alla differenza, se positiva, tra:

- il valore di cui alla "Tabella 2", paragrafo 6.1.4.2 e il  $CU_{Sf}^{reti}$ , con riferimento all'anno 2013;
- il valore di cui ai punti 1, 2, 3, 4 e 5, paragrafo 6.1.4.2 (in base alla tipologia di impianto e alla presenza, o meno, di meccanismi di incentivazione sull'impianto medesimo) e il  $CU_{Sf}^{reti}$ , a partire dal 2014.

Per differenze negative, il limite è posto pari a zero e, pertanto, anche il termine  $CU_{Sf}^{ogs}$  risulta pari a zero

$CU_{Sf,m;scaglione(j)}$  = Corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile, espresso in c€/kWh, pari:

- a) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:

$$CU_{Sf,m;scaglione(j)} = CU_{Sf,m;scaglione(j)}^{reti} + CU_{Sf,m;scaglione(j)}^{ogs}$$

- b) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW:

$$CU_{Sf,m;scaglione(j)} = CU_{Sf,m;scaglione(j)}^{reti} + \min[CU_{Sf,m;scaglione(j)}^{ogs}; \text{limite mensile}]$$

- c) nel caso degli impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf,m;scaglione(j)} = CU_{Sf,m;scaglione(j)}^{reti}$$

- d) nel caso degli impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili cui sono connessi sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf,m;scaglione(j)} = CU_{Sf,m;scaglione(j)}^{reti}$$

$CU_{Sf;scaglione(j)}$  = Corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale, espresso in c€/kWh, pari:

- a) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza fino a 20 kW:

$$CU_{Sf;scaglione(j)} = CU_{Sf;scaglione(j)}^{reti} + CU_{Sf;scaglione(j)}^{ogs}$$

- b) nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW:

$$CU_{Sf;scaglione(j)} = CU_{Sf;scaglione(j)}^{reti} + \min[CU_{Sf;scaglione(j)}^{ogs}; \text{limite annuale}]$$

- c) nel caso degli impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf;scaglione(j)} = CU_{Sf;scaglione(j)}^{reti}$$

- d) nel caso degli impianti cogenerativi ad altro rendimento non alimentati da fonti rinnovabili cui sono connessi sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia alimentati da fonti rinnovabili:

$$CU_{Sf;scaglione(j)} = CU_{Sf;scaglione(j)}^{reti}$$

$E_{S,m;scaglione(j)}$  = Energia elettrica mensile ricadente in ciascuno scaglione di consumo, nell'ipotesi che l'energia elettrica prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni

$E_{S;scaglione(j)}$  = Energia elettrica annuale ricadente in ciascuno scaglione di consumo, nell'ipotesi che l'energia elettrica prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni

$O_E$  = Onere annualmente sostenuto per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata, calcolato come prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata  $E_{PR}$  e il Prezzo Unico Nazionale (PUN)

$C_S$  = Contributo in conto scambio è l'ammontare, espresso in Euro, che il GSE eroga all'USSP

$C_{r,a}$  = Credito, espresso in €, maturato alla fine del generico anno "a" dall'USSP derivante dalla maggiore valorizzazione dell'energia elettrica annualmente prodotta ed immessa in rete  $C_{EI}$  rispetto all'onere  $O_E$

$C_{S I\_sem}$  = Contributo in conto scambio "in acconto del primo semestre", espresso in Euro

$C_{S II\_sem}$  = Contributo in conto scambio "in acconto del secondo semestre", espresso in Euro

$IMP_j$  = L'impianto *j-esimo* è l'insieme dei gruppi di generazione nella titolarità/disponibilità di un USSP che si avvale del SSP, che utilizza la stessa fonte primaria di alimentazione e condivide lo stesso punto di connessione

punto\_misto = È un punto di connessione alla rete caratterizzato dalla compresenza sia di impianti di produzione in immissione, sia di utenze in prelievo

punto\_prelievo = È un punto di connessione alla rete caratterizzato dalla presenza di un punto in prelievo

punto\_immissione = È un punto di connessione alla rete caratterizzato dalla presenza di uno o più impianti di produzione

## 6 MODELLI DI DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO IN CONTO SCAMBIO $C_S$

I criteri puntuali di determinazione da parte del GSE del contributo in conto scambio  $C_S$  riguardano:

- la determinazione e la regolazione del contributo in conto scambio  $C_S$  a conguaglio su base annuale solare;
- la determinazione e la regolazione periodica del contributo in conto scambio  $C_S$  in acconto;
- i criteri di calcolo nei casi in cui ad un unico punto di scambio risultano collegati più impianti di produzione di diversa tipologia aventi diritto al servizio di SSP, nonché nei casi dei Comuni con popolazione fino a 20.000 residenti e del Ministero della Difesa.

### 6.1 Contributo in conto scambio $C_S$ a conguaglio su base annuale

Ai sensi dell'articolo 6, commi 6.4 e 6.5 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., il GSE calcola, per ciascun USSP, il contributo in conto scambio  $C_S$  espresso in Euro, pari alla somma del:

- minor valore tra il termine  $C_{EI}$  e il termine  $O_E$  (quota energia);
- prodotto tra il termine  $CU_{sf}$  e l'energia elettrica scambiata  $E_S$  (quota servizi).

Conseguentemente il generico contributo in conto scambio  $C_S$  annuale è pari a:

$$C_S = \min[O_E; C_{EI}] + CU_{sf} \times E_S$$

#### 6.1.1 Drivers individuati per il calcolo

Il contributo in conto scambio  $C_S$  non viene calcolato in maniera univoca per tutti gli USSP e, pertanto, per una corretta individuazione della metodologia di calcolo, si individuano i drivers in ingresso al modello di calcolo.

Tipologia di cliente finale ai sensi dell'articolo 2, comma 2.2, del TIT:

- a) utenze domestiche in BT (articolo 2, comma 2.2, lettera a), distinguendo tra tariffe D1, D2 e D3;
- b) utenze in BT di illuminazione pubblica (articolo 2, comma 2.2, lettera b);
- c) utenze in BT per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per i veicoli elettrici (articolo 2, comma 2.2, lettera c);
- d) altre utenze in BT diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 2, comma 2.2, ivi incluse le utenze relative a pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni (D1);
- e) utenza in MT di illuminazione pubblica (articolo 2, comma 2.2, lettera e);
- f) utenze in MT per alimentazione delle infrastrutture di ricarica pubblica per i veicoli elettrici (articolo 2, comma 2.2, lettera f);
- g) altre utenze in MT (articolo 2, comma 2.2, lettera g);
- h) utente in AT (articolo 2, comma 2.2, lettera h);
- i) utenze in AAT con tensione inferiore a 380 kV (articolo 2, comma 2.2, lettera i);
- j) utenze in AAT con tensione uguale o superiore a 380 kV (articolo 2, comma 2.2, lettera j).

Scaglioni di consumo per i clienti domestici in tariffa D2 o D3 ai sensi delle tabelle 10 e 11 allegate al TIT:

- a) consumo annuo fino a 1.800 kWh;
- b) consumo annuo maggiore di 1.800 kWh e fino a 2.640 kWh;
- c) consumo annuo maggiore di 2.640 kWh e fino a 4.440 kWh;

- d) consumo annuo oltre i 4.440 kWh.

Scaglioni di consumo mensili per i clienti in media, alta e altissima tensione:

- a) consumo mensile fino a 4 GWh;  
 b) consumo mensile maggiore di 4 GWh e fino a 8 GWh;  
 c) consumo mensile maggiore di 8 GWh e fino a 12 GWh;  
 d) consumo mensile oltre i 12 GWh;

Tipologia di impianto di produzione nella titolarità/disponibilità dell'USSP e relativa zona di mercato di appartenenza:

- a) impianto di produzione alimentato a fonti rinnovabili (FER) e la relativa potenza attiva nominale;  
 b) impianto di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento (CAR).

Attribuzione della caratteristica di “impresa energivora” da parte della *Cassa per i servizi energetici e ambientali* (CSEA).

Gli impianti in scambio sul posto ubicati sulle isole minori così come definite dalla legge n. 10/91, ai fini commerciali non sono ricompresi nelle zone di mercato<sup>5</sup> ai fini dell'individuazione dei prezzi da utilizzare per la determinazione del  $C_S$ . La valorizzazione del  $C_S$  per gli impianti in scambio sul posto installati sulle isole minori viene effettuata utilizzando il PUN.

Gestione delle eccedenze (si veda paragrafo 6.2):

- a) valorizzazione opzionale “a credito” o “in liquidazione” delle eccedenze per impianti di produzione alimentati a fonti rinnovabili (FER) ai sensi dell'articolo 27, comma 45, della legge n. 99/09;  
 b) valorizzazione opzionale “a credito” o “in liquidazione” delle eccedenze per impianti di produzione in assetto cogenerativo ad alto rendimento (CAR).

### 6.1.2 Determinazione dell'onere energia $O_E$

Ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., per ciascun ASSPC, il GSE calcola come prodotto tra la quantità di energia elettrica prelevata  $E_{PR}$  e il Prezzo Unico Nazionale (PUN), la parte energia convenzionale  $O_E$ , dell'onere sostenuto per l'acquisto dell'energia elettrica prelevata.

Per il calcolo dell' $O_E$  di ciascun ASSPC, il GSE utilizza i dati di misura dell'energia elettrica prelevata come comunicati dal gestore di rete. In particolare, l' $O_E$  annuale:

- a) **per gli ASSPC per i quali le misure dell'energia elettrica prelevata sono rilevate per fasce orarie**, è pari alla sommatoria determinata per fasce, su base annuale nell'anno “a”, dei quantitativi di energia elettrica mensilmente prelevati dalla rete per ogni singola fascia oraria nel mese “m”, moltiplicati per la media aritmetica mensile per fascia del mese (m) del PUN di cui all'articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.

$$O_E = \sum_1^{12} m \sum_1^3 f_i [E_{Pr,m}(f_i) \times PUN_{m,(f_i)}];$$

- b) **per gli ASSPC per i quali le misure dell'energia elettrica prelevata sono rilevate come monorarie**, è pari alla sommatoria, su base annuale nell'anno “a”, dei quantitativi di energia elettrica mensilmente

<sup>5</sup> Le zone di mercato (con esclusione delle c.d. “zone virtuali” e “zone virtuali con polo di produzione limitata”):

- **Nord:** costituita dalle regioni Valle D'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna;
- **Centro Nord:** costituita dalle regioni Toscana, Umbria e Marche;
- **Centro Sud:** costituita dalle regioni Lazio, Abruzzo e Campania, esclusa la stazione di Gissi;
- **Sud:** costituita dalle regioni Molise, Puglia, Basilicata e Calabria, inclusa la stazione di Gissi;
- **Sicilia;**
- **Sardegna,**

sono state geograficamente definite dalla Società Terna S.p.A. nel proprio documento “Individuazione zone della rete rilevante” in relazione ai vincoli fisici di connessione presenti sulla rete.



prelevati dalla rete nel mese “m” moltiplicati per la media aritmetica mensile del PUN di cui all’articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.

$$O_E = \sum_1^{12} m [E_{Pr,m} \times PUN_{medio,m}];$$

- c) **nel caso in cui l’utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti ovvero il Ministero della Difesa**, è pari alla sommatoria degli  $O_E$  dei punti di prelievo, ivi inclusi i punti di connessione misti, ricompresi nella convenzione

$$\sum_z^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{Ez} .$$

### 6.1.3 Determinazione del controvalore dell’energia elettrica immessa $C_{EI}$

Ai sensi dell’articolo 6, comma 6.2 dell’Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, il GSE, ai fini del calcolo del contributo in conto scambio  $C_S$ , associa all’energia elettrica immessa un controvalore  $C_{EI}$ , espresso in Euro, pari:

- a) **per gli impianti per i quali le misure dell’energia elettrica immessa sono rilevate su base oraria ovvero sono ricostruite o stimate con dettaglio orario**, alla sommatoria oraria dei quantitativi di energia elettrica annualmente immessa in rete nell’anno “a” moltiplicate per i prezzi zonalari orari di cui all’articolo 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e s.m.i. registrati nel medesimo anno (per impianti connessi a reti non interconnesse si applicano i prezzi PUN di cui all’articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.)

$$C_{EI} = \sum_1^{n^\circ \text{ ore, anno(a)}} h [E_{I,h} \times P_{Z\_MGP,h}];$$

- b) **per gli impianti per i quali le misure dell’energia elettrica immessa sono rilevate per fasce orarie ovvero sono ricostruite o stimate con dettaglio per fascia**, alla sommatoria su base annuale, nell’anno “a”, determinata per fasce dei quantitativi di energia elettrica mensilmente immessa in rete per ogni singola fascia oraria nel mese “m” moltiplicate per la media aritmetica annuale dei prezzi zonalari orari di cui all’articolo 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 e s.m.i., determinato per singola fascia nel medesimo mese<sup>6</sup> (per impianti connessi a reti non interconnesse si applicano i prezzi PUN di cui all’articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.)

$$C_{EI} = \sum_1^{12} m \sum_1^3 f_i [E_{I,m}(f_i) \times P_{Z\_MGP,m;(f_i)}];$$

- c) **per gli impianti differenti da quelli di cui alla lettera a) e b) non fotovoltaici**, alla sommatoria su base annuale nell’anno “a”, della quantità di energia elettrica mensilmente immessa in rete nel mese “m” moltiplicata per la media aritmetica mensile dei prezzi zonalari orari di cui all’articolo 30.4, lettera b), della deliberazione n. 111/06 registrati nel medesimo mese (per impianti connessi a reti non interconnesse si applicano i prezzi PUN di cui all’articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.)

$$C_{EI} = \sum_1^{12} m [E_{I,m} \times P_{Z\_MGP,m}];$$

- d) **per gli impianti differenti da quelli di cui alla lettera a) e b) fotovoltaici**, alla sommatoria su base annuale, nell’anno “a”, della quantità di energia elettrica mensilmente immessa in rete nel mese “m” moltiplicata per la media aritmetica mensile dei prezzi zonalari orari di cui all’articolo 30.4, lettera b) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i., delle sole ore di mercato ricomprese tra l’ottava e la ventesima ora registrati

<sup>6</sup> Non saranno gestiti prezzi “infra-mese”, ovvero il prezzo medio aritmetico non terrà conto dell’effettiva entrata in esercizio dell’impianto, ma esclusivamente sarà calcolato come prezzo medio aritmetico registrato sul mercato nell’intero mese in cui l’impianto è entrato in esercizio commerciale.

nel medesimo mese (per impianti connessi a reti non interconnesse si applicano i prezzi PUN di cui all'articolo 30.4, lettera c) della deliberazione n. 111/06 e s.m.i.)

$$C_{EI} = \sum_{m=1}^{12} [E_{I,m} \times P_{Z\_MGP,8\_20,m}];$$

- e) per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti ovvero il Ministero della Difesa, il controvalore  $C_{EI}$ , così come calcolato ai precedenti punti è pari alla sommatoria dei  $C_{EI}$  dei punti di immissione, ivi inclusi i punti di connessione misti, ricompresi nella convenzione

$$\sum_z^{n^\circ \text{ punti } imm+misti} C_{EI,z}.$$

Le fasce orarie utilizzate nelle formule sopra esposte e in generale all'interno del presente documento, sono definite con provvedimenti dell'Autorità. La formula di determinazione del termine  $C_{EI}$  potrà essere rivista a seguito di interventi regolatori da parte della medesima Autorità.

#### 6.1.4 Determinazione dei termini $E_S$ e $CU_{sf}$

##### 6.1.4.1 Energia elettrica scambiata $E_S$

L'energia elettrica scambiata viene determinata in relazione a ciascun anno per il periodo che va dall'1 gennaio al 31 dicembre, come valore minimo tra l'energia elettrica immessa in rete e quella prelevata:

$$E_S = \min[E_I; E_{PR}]$$

Nel caso dei produttori di cui all'articolo 2bis.1, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 570/R/efr, per i quali non sia prevista la coincidenza tra i punti in prelievo e in immissione, l'energia elettrica scambiata  $E_S$  è determinata con riferimento ai soli impianti di produzione in cui vi sia contestuale prelievo e immissione sul medesimo punto di scambio. L'energia elettrica scambiata su ciascun punto viene valorizzata utilizzando il valore  $CU_{sf}$  relativo alle caratteristiche dell'impianto.

##### 6.1.4.2 Corrispettivo unitario di scambio forfettario $CU_{sf}$ per gli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Il corrispettivo unitario di scambio forfettario è composto da due termini:

- il corrispettivo unitario di scambio relativo alle reti, pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6;
- il corrispettivo unitario di scambio relativo agli oneri generali di sistema, pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle componenti tariffarie A e UC, ad eccezione delle componenti UC3 e UC6.

In particolare:

- il corrispettivo unitario di scambio forfettario annuale ( $CU_{sf}$ ), espresso in c€/kWh, è pari:

nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di **potenza fino a 20 kW**, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfettario annuale relativo alle reti ( $CU_{sf}^{reti}$ ) e il corrispettivo unitario di scambio forfettario annuale relativo agli oneri generali di sistema ( $CU_{sf}^{ogs}$ ):

$$CU_{sf} = CU_{sf}^{reti} + CU_{sf}^{ogs}$$

nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di **potenza superiore a 20 kW**, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfettario annuale relativo alle reti ( $CU_{sf}^{reti}$ ) e il corrispettivo unitario di scambio forfettario annuale relativo agli oneri generali di sistema ( $CU_{sf}^{ogs}$ ), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite annuale:

$$CU_{sf} = CU_{sf}^{reti} + \min [CU_{sf}^{ogs}; \text{limite annuale}]$$



- il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ( $CU_{Sf,m}$ ), espresso in c€/kWh, è pari:

nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di **potenza fino a 20 kW**, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ( $CU_{Sf,m}^{reti}$ ) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ( $CU_{Sf,m}^{ogs}$ ):

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + CU_{Sf,m}^{ogs}$$

nel caso degli impianti alimentati da fonti rinnovabili di **potenza superiore a 20 kW**, alla somma tra il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo alle reti ( $CU_{Sf,m}^{reti}$ ) e il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile relativo agli oneri generali di sistema ( $CU_{Sf,m}^{ogs}$ ), quest'ultimo caratterizzato dalla presenza di un limite mensile:

$$CU_{Sf,m} = CU_{Sf,m}^{reti} + \min [CU_{Sf,m}^{ogs} ; \text{limite mensile}]$$

Con esclusivo riferimento all'anno 2013, ai fini del calcolo del *limite massimo mensile e annuale* previsto per i termini  $CU_{Sf,m}^{ogs}$  e  $CU_{Sf}^{ogs}$ , relativamente agli impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza superiore a 20 kW, si applicano i valori di cui alla "Tabella 2", riportata di seguito.

Fonte rinnovabile	Tipologia	Potenza [kW]	€/MWh
Solare	Fotovoltaico	20<P≤200	76
		200<P≤1000	48
		1000<P≤5000	36
		P>5000	30
Eolica	On-shore	20<P≤200	186
		200<P≤1000	67
		1000<P≤5000	53
		P>5000	45
	Off-shore	20<P≤5000	94
		P>5000	83
Idrica	ad acqua fluente (compresi gli impianti in acquedotto)	20<P≤500	137
		500<P≤1000	73
		1000<P≤10000	47
		P>10000	37
	a bacino o a serbatoio	20<P≤10000	19
		P>10000	14
Oceanica (comprese maree e moto ondoso)		20<P≤5000	218
		P>5000	112
Geotermica		20<P≤1000	53
		1000<P≤20000	17
		P>20000	3
Gas di discarica		20<P≤1000	17
		1000<P≤5000	12
		P>5000	8
Gas residuati dai processi di depurazione		20<P≤1000	29
		1000<P≤5000	6
		P>5000	3
Biogas	a) prodotti di origine biologica	20<P≤300	98
		300<P≤600	78
		600<P≤1000	58
		1000<P≤5000	22
		P>5000	9
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	20<P≤300	154
		300<P≤600	124
		600<P≤1000	96
		1000<P≤5000	43
		P>5000	19
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio 2012	20<P≤1000	134	
	1000<P≤5000	27	
	P>5000	3	
Biomasse	a) prodotti di origine biologica	20<P≤300	147
		300<P≤1000	98
		1000<P≤5000	51
		P>5000	40
	b) sottoprodotti di origine biologica di cui alla Tabella 1-A del D.M. 6 luglio 2012; d) rifiuti non provenienti da raccolta differenziata diversi da quelli di cui alla lettera c)	20<P≤300	175
		300<P≤1000	127
		1000<P≤5000	79
		P>5000	63
c) rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata forfetariamente con le modalità di cui all'Allegato 2 del D.M. 6 luglio	20<P≤5000	92	
	P>5000	43	
Bioliquidi sostenibili		20<P≤5000	39
		P>5000	28

Nella presente tabella vengono individuate anche le potenze superiori a 200 kW poiché, nel caso del Ministero della Difesa, non trova applicazione la soglia di 200 kW ai fini dell'applicazione dello scambio sul posto.

Tabella 2

A decorrere dall'anno 2014, i valori per il calcolo del *limite annuale e mensile*, previsti rispettivamente per i termini  $CU_{Sf}^{ogs}$  e  $CU_{Sf,m}^{ogs}$ , nel caso di punto di scambio con impianti alimentati da fonti rinnovabili per una potenza complessiva superiore a 20 kW, sono pari:

1. **nel caso di impianti fotovoltaici che percepiscono gli incentivi** per l'energia elettrica prodotta ai sensi dei decreti interministeriali 28 luglio 2005, 6 febbraio 2006, 19 febbraio 2007, 6 agosto 2010 e 5 maggio 2011, **a zero**;
2. **nel caso di impianti fotovoltaici che non percepiscono gli incentivi** per l'energia elettrica prodotta di cui al punto precedente, alla **differenza positiva** tra:
  - 174 €/MWh;
  - il prezzo medio di mercato delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite;
3. **nel caso di impianti eolici, idroelettrici e alimentati da biomasse (biogas, biomasse e bioliquidi) che beneficiano dei certificati verdi**, alla **differenza positiva** tra:
  - 234 €/MWh, per gli impianti eolici, 284 €/MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 €/MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse;
  - la somma del prezzo medio di mercato dell'energia elettrica e del prezzo di ritiro dei Certificati Verdi da parte del GSE registrati nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite;
4. **nel caso dei medesimi impianti di cui al punto precedente che non beneficiano di certificati verdi**, alla **differenza positiva** tra:
  - 234 €/MWh, per gli impianti eolici, 284 €/MWh, per gli impianti idroelettrici, e 209 €/MWh, per gli impianti termoelettrici alimentati da biomasse;
  - il prezzo medio di mercato dell'energia elettrica rilevato nell'anno solare precedente quello di applicazione del medesimo limite;
5. **in tutti i casi relativi a impianti che non rientrano nei precedenti punti, nonché nel caso di punti di scambio cui sono connessi impianti di produzione per una potenza complessiva superiore a 200 kW, a zero.**

Termine ai fini del calcolo del limite massimo annuale e mensile del corrispettivo unitario di scambio forfetario relativo agli oneri generali di sistema ( $CU_{Sf}^{ogs}$ )				
Tipologia impianto	Incentivo	Range di potenza [kW]		
		$P \leq 20$	$20 < P \leq 200$	$P > 200$
Fotovoltaico	Si	Nessun limite massimo	0	0
	No		$174 \text{ €/MWh} - P_{EV}$	
Eolico	Si	Nessun limite massimo	$234 \text{ €/MWh} - P_Z - P_{CV}$	0
	No		$234 \text{ €/MWh} - P_Z$	
Idroelettrico	Si	Nessun limite massimo	$284 \text{ €/MWh} - P_Z - P_{CV}$	0
	No		$284 \text{ €/MWh} - P_Z$	
Termoelettrico alimentato da biomasse	Si	Nessun limite massimo	$209 \text{ €/MWh} - P_Z - P_{CV}$	0
	No		$209 \text{ €/MWh} - P_Z$	
Altre tipologie impiantistiche	Si	Nessun limite massimo	0	0
	No		0	

$P_{EV}$ : prezzo medio di mercato dell'energia elettrica delle ore comprese tra le 8 e le 20 rilevato nell'anno solare precedente  
 $P_Z$ : prezzo medio di mercato dell'energia elettrica rilevato nell'anno solare precedente  
 $P_{CV}$ : prezzo di ritiro dei Certificati Verdi da parte del GSE relativo all'anno solare precedente

Tabella 3

#### 6.1.4.3 Corrispettivo unitario di scambio forfetario $CU_{Sf}$ per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario degli impianti cogenerativi ad alto rendimento è esclusivamente quello relativo alle reti, pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento e delle componenti UC3 e UC6.

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale ( $CU_{Sf}$ ) per gli impianti cogenerativi ad alto rendimento, espresso in c€/kWh, è pari al  $CU_{Sf}^{reti}$ , mentre il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ( $CU_{Sf,m}$ ), espresso in c€/kWh, è pari  $CU_{Sf,m}^{reti}$ .

#### 6.1.4.4 Corrispettivo unitario di scambio forfetario $CU_{sf}$ nel caso di impianti cogenerativi ad alto rendimento e impianti alimentati da fonti rinnovabili connessi sul medesimo punto di scambio

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario nei casi di punti di scambio a cui sono connessi sia impianti cogenerativi ad alto rendimento non alimentati da fonti rinnovabili sia impianti alimentati da fonti rinnovabili, è esclusivamente quello relativo alle reti, pari alla somma algebrica, arrotondata alla terza cifra decimale secondo il criterio commerciale, delle parti unitarie variabili, espresse in c€/kWh, delle tariffe di trasmissione, di distribuzione, dei corrispettivi di dispacciamento nonché delle componenti UC3 e UC6.

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale ( $CU_{sf}$ ) per tale casistica, espresso in c€/kWh, è pari al  $CU_{sf}^{reti}$ , mentre il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile ( $CU_{sf,m}$ ), espresso in c€/kWh, è pari  $CU_{sf,m}$ .


#### 6.1.4.5 Corrispettivo unitario di scambio forfetario $CU_{sf}$ nel caso di imprese energivore

Il corrispettivo unitario di scambio forfetario per gli ASSPC in media, alta e altissima tensione, a cui sia stata riconosciuta la caratteristica di “impresa energivora” da parte della *Cassa per i servizi energetici e ambientali*, è determinato dall’Autorità tenendo conto dell’agevolazione che l’impresa ha ottenuto sulla quota-parte degli oneri generali di sistema fatturati per l’approvvigionamento di energia elettrica.


#### 6.1.4.6 Determinazione dei valori del $CU_{sf}$ in relazione agli scaglioni di prelievo

I valori del  $CU_{sf}$  da prendere in considerazione per determinare la “quota servizi” nei casi di cui ai successivi paragrafi 6.1.5.2, 6.1.5.3, sono riferiti agli scaglioni compresi tra quello in cui ricade il valore complessivo dell’energia prelevata  $E_{PR}$  e quello, più basso, in cui è ricompresa l’energia elettrica derivante dalla differenza tra energia prelevata ed energia scambiata ( $E_{PR} - E_S$ ) secondo il criterio del c.d. “ultimo kWh prelevato” uguale al “primo kWh scambiato”. Di seguito si riportano i casi che illustrano in generale il criterio di determinazione del  $CU_{sf}$  secondo quanto descritto.


Nel caso di  $E_{PR} > E_I$



Nel caso di  $E_{PR} < E_I$



Nel caso di  $E_{PR} = E_I$



### 6.1.5 Determinazione del contributo in conto scambio $C_S$

#### 6.1.5.1 ASSPC connessi alle reti di bassa e media tensione

Nel caso di ASSPC connessi alle reti di bassa e media tensione, il GSE calcola, per ciascun ASSPC su base annuale solare, il contributo in conto scambio pari a:

$$C_S = \min[O_E; C_{EI}] + CU_{sf} \times E_S$$

ovvero, alla somma del:

- minor valore tra il termine  $C_{EI}$  e il termine  $O_E$ ;
- prodotto tra il termine  $CU_{sf}$  e l'energia elettrica scambiata  $E_S$ .

Nel caso di utenze domestiche (D) in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale  $CU_{sf}$  è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari annuali per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni e che non si tenga conto del pro-quota giorno di cui all'articolo 31, comma 31.3, del TIT:

$$CU_{sf}(D) = \frac{\sum_{j=1}^{n.scaglioni} [CU_{sf,scaglionej} \times E_{S,scaglionej}]}{E_s}$$

Per l'individuazione del corrispettivo  $CU_{sf}$  si applica quando previsto al paragrafo 4.

#### 6.1.5.2 ASSPC connessi alle reti di alta e altissima tensione ed eventuali altri utenti per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh

Nel caso di ASSPC connessi alle reti di alta e altissima tensione ed eventuali altri utenti per i quali il prelievo di almeno un mese è risultato superiore a 4 GWh, il GSE calcola, per ciascun USSP su base annuale solare, il contributo in conto scambio pari alla somma:

- del minor valore tra il termine  $C_{EI}$  e il termine  $O_E$ ;
- della sommatoria dei prodotti mensili tra il termine  $CU_{sf,m}$  e l'energia elettrica scambiata mensile  $E_{S,m}$ .

$$C_S = \min[O_E; C_{EI}] + \sum_{m=1}^{12} CU_{sf,m} \times E_{S,m}$$

Nel caso di utente con consumi mensili superiori a 4 GWh, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile  $CU_{sf,m}$  è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari mensili per scaglioni progressivi di consumo, ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.

$$CU_{sf,m}(ND) = \frac{\sum_{j=1}^{n.scaglioni} [CU_{sf,m,scaglionej} \times E_{S,m,scaglionej}]}{E_{s,m}}$$

Per l'individuazione del corrispettivo  $CU_{sf}$  si applica quando previsto al paragrafo 4.

#### 6.1.5.3 ASSPC: comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa

##### a. ASSPC connessi alle reti di bassa e media tensione

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, il contributo  $C_S$  è così determinato:

$$C_S = \min \left[ \sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E_y}; \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI_z} \right] + \sum_k^{n^\circ \text{ punti\_misti}} (CU_{sf,k} \times E_{S_k})$$

Nel caso di utenti domestiche in bassa tensione, il corrispettivo unitario di scambio forfetario annuale  $CU_{sf}$  è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari annuali per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni e che non si tenga conto del pro-quota giorno di cui all'articolo 31, comma 31.3, del TIT.

Per l'individuazione del corrispettivo  $CU_{sf}$  si applica quando previsto al paragrafo 4.

**b. ASSPC connessi alle reti di alta e altissima tensione e altri USSP con prelievo di almeno un mese superiore a 4 GWh**

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, il contributo  $C_S$  è così determinato:

$$C_S = \min \left[ \sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E_y} ; \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI_z} \right] + \sum_{m=1}^{12} \sum_k^{n^\circ \text{ punti\_misti}} (CU_{sf,m,k} \times E_{S,m,k})$$

Si specifica che per il mese in cui i consumi mensili superiori a 4 GWh, il corrispettivo unitario di scambio forfetario mensile  $CU_{sf,m}$  è convenzionalmente calcolato dal GSE come media dei corrispettivi unitari di scambio forfetari mensili per scaglioni progressivi di consumo ponderata sulla quantità di energia elettrica ricadente in ciascuno scaglione, nell'ipotesi che l'energia elettrica eventualmente prelevata in più rispetto alle immissioni sia allocata nei primi scaglioni.

Per l'individuazione del corrispettivo  $CU_{sf}$  si applica quanto previsto al paragrafo 4.

## 6.2 Valorizzazione delle eccedenze

Ai sensi di quanto previsto dalla legge 99/09 l'energia elettrica prodotta può essere remunerata a condizioni economiche di mercato per la parte immessa in rete e nei limiti del valore eccedente il costo sostenuto per il consumo dell'energia.

Nel caso in cui, nel generico anno "a" dovesse risultare:  $O_{E,a} < C_{EI,a}$ , la differenza,  $C_{r,a} = [C_{EI,a} - O_{E,a}]$ , determina un credito che, su base annua, a seconda della scelta dell'USSP, può essere riportato "a credito" per gli anni successivi o può essere corrisposto "in liquidazione".

La scelta può essere esercitata entro il 31 gennaio dell'anno "a+1", successivo a quello di riferimento "a" affinché tale scelta sia utilizzata dal GSE nell'ambito dei calcoli del contributo in conto scambio  $C_S$  relativi all'anno "a". Una scelta posteriore al 31 gennaio dell'anno "a+1", verrà utilizzata dal GSE nell'anno "a+2" per i calcoli del contributo di competenza dell'anno "a+1".

L'opzione esercitata nel generico anno "a" sarà utilizzata dal GSE nell'ambito dei calcoli del contributo in conto scambio  $C_S$ , salvo una nuova e opposta scelta da parte dell'USSP entro il termine sopra riportato.

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, nel caso in cui, nel generico anno "a" dovesse risultare:

$\sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E;a_y} < \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI;a_z}$ , la differenza  $C_{r,a} = \left[ \sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E;a_y} - \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI;a_z} \right]$  determina un credito che a seconda della scelta dell'USSP, può essere riportato "a credito" per gli anni successivi o può essere corrisposto "in liquidazione".

La variazione dell'opzione in capo all'USSP, da valorizzazione "a credito" a "in liquidazione" e viceversa, comporta il trattamento del  $C_r$  secondo gli algoritmi di cui ai successivi paragrafi 6.2.1 e 6.2.2.

### 6.2.1 Valorizzazione "a credito" delle eccedenze

Nel caso in cui l'USSP, per un determinato anno, abbia optato per la gestione "a credito", le eventuali eccedenze, a partire da quell'anno, sono riportate a credito.

Il credito cumulato  $C_{r,a}$  all'anno "a" può essere utilizzato completamente o parzialmente nel limite della differenza  $O_{E,a} - C_{EI,a}$ , solo se nell'anno "a" il termine  $C_{EI,a}$  è inferiore al termine  $O_{E,a}$ .

Per il generico anno "a", conseguentemente, il contributo in conto scambio  $C_{S,a}$  è pari a:

$$C_{S,a} = \min [O_{E,a} ; C_{EI,a}] + \max \{0 ; \min [C_{r,a-1} ; O_{E,a} - C_{EI,a}]\} + CU_{sf,a} \times E_{S,a}$$

dove il termine  $C_{r,a-1}$  indica il credito cumulato all'anno "a-1", pari a:

$$C_{r,a-1} = \max\left[0; C_{r,a-2} + C_{EI,a-1} - O_{E,a-1}\right]$$

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, per il generico anno "a", il contributo in conto scambio  $C_{S,a}$  è pari a:

$$C_{S,a} = \min\left[\sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E,a,y}; \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI,a,z}\right] + \max\left\{0; \min\left[C_{r,a-1}; \sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E,a,y} - \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI,a,z}\right]\right\} + \sum_k^{n^\circ \text{ punti\_misti}} (CU_{Sf,a,k} \times E_{S,a,k})$$

### 6.2.2 Valorizzazione "in liquidazione" delle eccedenze

Nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto abbia optato per la liquidazione delle eccedenze, le eventuali eccedenze sono riconosciute sulla base di quanto disposto dall'articolo 6, comma 6.7 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i..

In tale caso la liquidazione nei confronti dell'USSP per  $C_S$  e  $C_{rL}$  avverrà separatamente. In particolare:

1. il contributo in conto scambio  $C_{S,a}$  per il generico anno "a" è pari a:

$$C_{S,a} = \min\left[O_{E,a}; C_{EI,a}\right] + CU_{Sf,a} \times E_{S,a}$$

2. il credito "liquidabile"  $C_{rL,a}$  cumulato al generico anno "a" è pari a:

$$C_{rL,a} = \max\left[0; C_{EI,a} - O_{E,a}\right]$$

Per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, nel caso in cui l'utente dello scambio sul posto sia un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, per il generico anno "a":

1. il contributo in conto scambio  $C_{S,a}$  per il generico anno "a" è pari a:

$$C_{S,a} = \min\left[\sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E,a,y}; \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI,a,z}\right] + \sum_k^{n^\circ \text{ punti\_misti}} (CU_{Sf,a,k} \times E_{S,a,k})$$

2. il credito "liquidabile"  $C_{rL,a}$  cumulato al generico anno "a" è pari a:

$$C_{rL,a} = \max\left[0; \sum_z^{n^\circ \text{ punti\_imm+misti}} C_{EI,a,z} - \sum_y^{n^\circ \text{ punti\_pre+misti}} O_{E,a,y}\right]$$

### 6.3 Determinazione e regolazione del contributo in conto scambio $C_S$ in acconto su base semestrale

Il GSE, ai sensi dell'articolo 8, comma 8.2 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., effettua una regolazione periodica in acconto del contributo  $C_S$  sulla base di criteri proposti dal medesimo e positivamente verificati dal Direttore della Direzione Mercati dell'Autorità.

Nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, comma 8.5 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., la regolazione in acconto del contributo in conto scambio  $C_S$  è effettuata su base semestrale.

Gli acconti semestrali vengono pubblicati dal GSE secondo le tempistiche di cui al paragrafo 6.6.

Il contributo in acconto  $C_S$ , in via generale, è determinato sulla base delle seguenti informazioni:

- stima dell'energia elettrica scambiata con la rete calcolata a partire dai dati storici ove disponibili;
- stima dell'energia elettrica scambiata con la rete calcolata a partire dai dati tecnici di impianto disponibili, differenziata per le differenti tipologie impiantistiche;
- stima del contributo  $C_S$  determinata a partire dai dati storici disponibili.

La quantificazione dei singoli acconti viene determinata in rapporto a:

- numero di giorni di validità della convenzione all'interno dei singoli semestri. Il numero di giorni di validità viene calcolato dalla data di decorrenza della convenzione alla data di termine del semestre di riferimento ovvero, se la decorrenza della convenzione è inferiore alla data di termine del semestre, alla data di chiusura della stessa convenzione;



- numero di giorni dei semestri (primo semestre: dal 1° gennaio al 30 giugno; secondo semestre: dal 1° luglio al 31 dicembre).

Per la totalità delle convezioni attive, il GSE procede al calcolo del  $C_S$  per i due semestri come di seguito descritto.

### 6.3.1 Convezioni che risultano attive al 31 marzo dell'anno "a" di competenza

Per le convezioni che risultino attive alla data del 31 marzo dell'anno "a" di competenza, il  $C_S$  in acconto riferito al **primo semestre** dell'anno "a" è calcolato dal GSE utilizzando la seguente formula:

$$C_{S_{I\_sem}} = \frac{(P_{\text{impianto}} \times h \times \alpha \times \overline{C_{S_{\text{medio}}}})}{2} \times \frac{Ng_{\text{attivi}, I\_sem}}{Ng_{I\_sem}}$$

dove:

$P_{\text{impianto}}$  = potenza attiva nominale dell'impianto

$h$  = ore di funzionamento dell'impianto stimate in base alla zona<sup>7</sup> nel solo caso degli impianti fotovoltaici:

- 1.100 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Nord
- 1.200 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Centro
- 1.300 ore per impianti fotovoltaici localizzati nelle regioni del Sud
- 2.500 ore per impianti cogenerativi
- 1.000 ore per gli altri impianti

$\alpha$  =  $\beta \times \gamma$  con:

$\beta$  coefficiente di contemporaneità tra produzione annua stimata degli impianti e l'energia immessa in rete, determinato sulla base dei dati storici disponibili. Tiene conto della quota di energia elettrica annualmente prodotta e autoconsumata da tutti gli ASSPC;

$\gamma$  probabilità di coincidenza tra l'energia elettrica immessa in rete con l'energia elettrica scambiata su base annua determinata sulla base dei dati storici disponibili

$Ng_{\text{attivi}, I\_sem}$  = numero di giorni nel corso del primo semestre dell'anno "a" in cui la convenzione risulta essere attiva

$Ng_{I\_sem}$  = numero di giorni del primo semestre dell'anno "a"

$\overline{C_{S_{\text{medio}}}}$  =  $C_S$  medio unitario, espresso in c€/kWh, determinato sulla base dei  $C_S$  erogati dal GSE nell'anno "a-2" rispetto all'anno di riferimento "a" rapportati all'energia elettrica mediamente scambiata con la rete.

Le variabili utilizzate nel calcolo sono determinate dal GSE e possono essere ridefinite annualmente. L'eventuale aggiornamento viene operato entro il mese di marzo dell'anno "a". Tali variabili sono attualmente pari a:

Variabile	Valore
$\beta$	0,40
$\gamma$	0,35
$\overline{C_{S_{\text{medio}}}}$	0,16 €/kWh

Tabella 4

### 6.3.2 Convezioni che risultano attive al 30 settembre dell'anno "a" di competenza.

Per le convezioni che risultino attive alla data del 30 settembre dell'anno "a" di competenza, il  $C_S$  in acconto riferito al **secondo semestre** dell'anno "a" è calcolato dal GSE utilizzando le seguenti formule, differenziate a seconda della presenza o meno di un conguaglio  $C_S$  già pubblicato precedentemente all'anno "a".

<sup>7</sup> Unicamente per la finalità di determinazione del contributo di acconto, il GSE individua le seguenti macro-zone a cui afferiscono le Regioni italiane.

**Nord:** Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia Romagna

**Centro:** Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Molise

**Sud:** Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna

- a. Nel caso in cui sia già stato pubblicato un conguaglio  $C_S$  relativo a un anno precedente all'anno "a" di competenza, l'acconto del secondo semestre dell'anno "a" è calcolato sulla base dei dati storici più recenti dell'energia elettrica scambiata dall'impianto con la rete elettrica.

$$C_{S_{II\_sem}} = \min \left[ \max[0; E_{S,storica} \times \overline{C_{S_{medio}}} - C_{S_{I\_sem}}]; C_{S_{I\_sem}} \right]$$

In particolare, l'energia scambiata storica è determinata secondo la seguente formula:

$$E_{S,storica} = E_{S,a-i} \times \frac{365}{Ng_{attivi,a-i}}$$

dove:

$E_{S,a-i}$  = è l'energia scambiata riferita all'anno più recente rispetto all'anno "a" per il quale è stato pubblicato un conguaglio

$Ng_{attivi,a-i}$  = numero di giorni nel corso dell'anno "a-i" in cui la convenzione risulta essere attiva

- b. Nel caso in cui non sia stato pubblicato alcun conguaglio  $C_S$  per gli anni precedenti all'anno "a", benché la convenzione sia stata attivata in un anno precedente ad "a", ovvero nei casi in cui non sia stato pubblicato il primo acconto relativo all'anno "a", l'acconto del secondo semestre viene calcolato utilizzando il medesimo algoritmo di cui al precedente paragrafo 6.3.1 ed è conseguentemente pari a:

$$C_{S_{II\_sem}} = \frac{(P_{impianto} \times h \times \alpha \times \overline{C_{S_{medio}}})}{2} \times \frac{Ng_{attivi,II\_sem}}{Ng_{II\_sem}}$$

dove:

$Ng_{attivi,II\_sem}$  = Numero di giorni nel corso del secondo semestre per cui la convenzione risulta essere attiva

$Ng_{II\_sem}$  = Numero di giorni del secondo semestre

#### 6.4 Determinazione del contributo in conto scambio $C_S$ con variazione della tipologia di utenza

Durante il corso dell'anno, possono verificarsi delle variazioni contrattuali con riferimento alle tipologie di utenza di cui all'articolo 2, comma 2.2 del TIT.

In particolare per ciò che riguarda la lettera a) del citato articolo 2.2, alla tipologia di utenza domestica in bassa tensione, può essere applicata la tariffa D1, D2 e D3 a seconda della finalità per la quale viene utilizzata l'energia elettrica. La variazione di questi parametri può comportare una differente caratterizzazione dell'USSP con riferimento al modello di calcolo da utilizzare per la determinazione del contributo  $C_S$ .

Le variazioni dei dati caratteristici della fornitura saranno recepite dal GSE a partire dal primo giorno:

- **del mese successivo a quello della variazione** e solo a valle dell'invio delle informazioni da parte del gestore alla cui rete è connesso l'impianto, nei casi in cui i parametri caratteristici del  $CU_{sf}$ , utilizzati per la determinazione della "quota servizi" ( $E_S \times CU_{sf}$ ), siano stati determinati dall'AEEGSI su base **mensile** in relazione alla tipologia di utenza e di consumo;
- **dell'anno successivo a quello della variazione** e solo a valle dell'invio delle informazioni da parte del gestore alla cui rete è connesso l'impianto, nei casi in cui i parametri caratteristici del  $CU_{sf}$ , utilizzati per la determinazione della "quota servizi" ( $E_S \times CU_{sf}$ ), siano stati determinati dall'AEEGSI su base **annuale** in relazione alla tipologia di utenza e di consumo.

Ogni variazione sarà storicizzata dal GSE e resa disponibile all'USSP con la pubblicazione del contributo  $C_S$ .

#### 6.5 Determinazione del contributo in conto scambio $C_S$ per impianti di produzione aventi differente tipologia impiantistica, connessi su un medesimo punto di scambio [c.d. multi-istanza]

E' consentito avvalersi del meccanismo dello SSP anche collegando ad un medesimo punto di connessione diverse tipologie di impianti alimentati da fonti rinnovabili ovvero cogenerativi ad alto rendimento purché:

1. siano rispettati i limiti sulla potenza complessivamente installata come previsto all'articolo 2bis.2 e 2bis.3 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i.;



2. tutti gli impianti collegati al medesimo punto, abbiano il diritto di optare per il regime di SSP ai sensi dell'articolo 17, comma 1 del decreto del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 18 dicembre 2008 [per impianti alimentati a fonti rinnovabili], ovvero ai sensi l'articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 20/07 [per impianti cogenerativi ad alto rendimento]. Se l'ASSPC è un comune con popolazione fino a 20.000 residenti o il Ministero della Difesa, è possibile avvalersi del meccanismo dello scambio sul posto anche collegando sul medesimo punto di connessione solo impianti alimentati a fonti rinnovabili ma non impianti cogenerativi;
3. siano presenti, per tutti gli impianti collegati al medesimo punto, *Apparecchiature di Misura* di cui alla deliberazione 595/2014/R/eel (di seguito: "AdM-595/2014/R/eel").

Ciò premesso, il GSE procede ad attivare un'istanza multipla (c.d. multi-istanza) nei casi in cui a un unico punto di connessione alla rete risultino connessi più impianti di produzione di cogenerazione ad alto rendimento (CAR)<sup>8</sup> e/o alimentati da fonti energetiche rinnovabili (FER).

Il calcolo del contributo in conto scambio a conguaglio sarà processato sulla base della quota di produzione di ciascun impianto, rilevata sulle "AdM-595/2014/R/eel" e inviata dall'USSP al GSE con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 tramite funzionalità presente sul portale informatico.

Il GSE effettua le verifiche sugli impianti ai sensi dell'articolo 9 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. al fine di accertare la veridicità delle informazioni e dei dati trasmessi.

Su richiesta, ai fini delle verifiche di competenza, in aggiunta alla comunicazione fatta ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'USSP è tenuto a inviare al GSE, per ogni unità produttiva UPj, ove previsto dalla normativa vigente, il dato della misura dell'energia elettrica prodotta così come rilevato e comunicato all'Ufficio Tecnico di Finanza ("AdM-UTF").

Qualora almeno una delle unità produttive UPj per il quale è stata attivata una multi-istanza non dovesse risultare cogenerativa ad alto rendimento, ovvero non dovesse rispettare il requisito di cui al comma 2bis.1, lettere a) e b) dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., nel caso di centrali ibride, l'utente dello scambio, con riferimento all'anno di competenza, restituisce al GSE quanto ottenuto in applicazione dell'articolo 8 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., maggiorato degli interessi legali. In questi casi, per la totale energia elettrica immessa in rete, il GSE applica all'utente dello scambio le condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07 e s.m.i..

Il calcolo del contributo in conto scambio a conguaglio, per la generica unità produttiva UPj, è definito dal "pro-quota" dell'energia elettrica annualmente prodotta, ed è pari a:

$$C_{S;UPj} = \min [O_E; C_{EI}] \times \frac{E_{prod;UPj}}{E_{prod;tot}} + CU_{sf}(UPj) \times E_S \times \frac{E_{prod;UPj}}{E_{prod;tot}}$$

dove:

$E_{prod;UPj}$  = Energia prodotta, espressa in kWh, nell'anno solare dall'impianto j-esimo UPj, comunicata attraverso il portale informatico dall'USSP con dichiarazione UTF e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, ovvero dal gestore di rete nei casi previsti dalla deliberazione 595/2014/R/eel

$E_{prod;tot}$  = Energia prodotta, espressa in kWh, nell'anno solare dalla totalità degli impianti che condividono il medesimo punto di connessione con la rete

Il calcolo del contributo in conto scambio a conguaglio, in caso di multi impianto, è quindi pari a:

$$C_S = \sum_{UPj=1}^n C_{S;UPj}$$

## 6.6 Determinazione del contributo in conto scambio $C_S$ alle condizioni di cui alla deliberazione n. 280/07

Nel caso in cui non sia possibile erogare il contributo in conto scambio secondo la modalità di cui al paragrafo 6.1, il GSE procede alla determinazione del contributo  $C_S$  ai sensi dell'articolo 9.3 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr valorizzando l'energia immessa in rete al prezzo di mercato. In particolare il GSE associa all'energia elettrica immessa il controvalore  $C_{EI}$  di cui all'articolo 6.2 allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr.

<sup>8</sup> Nei casi in cui una delle UP incluse in una convenzione in "multimpianto" sia costituita da un impianto CAR, nella determinazione della "quota servizi" si terrà conto unicamente del  $CU_{sf}$  reti anche per le UP diverse da quella CAR.

Il contributo erogato all'USSP sarà conseguentemente pari a:

$$C_S = C_{EI}$$

Tale criterio di valorizzazione viene adottato per determinare il contributo  $C_S$ :

- a. per gli impianti CAR ai quali non sia riconosciuta la caratteristica di cogenerazione ad alto rendimento o per gli impianti ibridi che non abbiano rispettato la percentuale massima di produzione del 5% da fonti non rinnovabili in un generico anno "a";
- b. nel periodo di permanenza all'interno del contratto di dispacciamento del GSE di un impianto per il quale, a posteriori, sia verificata l'insussistenza dei requisiti per l'accesso al regime di scambio sul posto;
- c. qualora il GSE abbia acquisito i dati di misura dell'energia elettrica immessa in rete da un impianto per l'intero anno "a" ma sia impossibilitato all'acquisizione delle altre indispensabili informazioni necessarie alla determinazione del contributo in conto scambio secondo la modalità di cui al paragrafo 6.1.

Il GSE valorizza il contributo  $C_S$  per i casi di cui alla precedente lettera c., limitatamente agli anni in cui non sia possibile procedere secondo il criterio descritto al precedente paragrafo 6.1, al fine di tutelare gli interessi degli USSP e gli effetti della convenzione stipulata tra le parti. In tali casi il GSE procede solo quando sia stata esperita infruttuosamente ogni azione diretta all'ottenimento delle informazioni di cui all'articolo 11.1 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr, e dei dati di cui alle lettere a. e b. dell'articolo 11.4 del medesimo Allegato A, da parte dei soggetti responsabili della raccolta, validazione e registrazione delle misure dell'energia elettrica prelevata e di quella immessa.

Qualora successivamente alla pubblicazione del  $C_S=C_{EI}$  il GSE acquisisca le informazioni e i dati necessari, procederà all'ulteriore conguaglio secondo il criterio ordinario descritto al precedente paragrafo 6.1.

## **7 TEMPISTICHE DI PUBBLICAZIONE SUL PORTALE INFORMATICO E PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO $C_S$ IN ACCONTO E A CONGUAGLIO E DEI CORRISPETTIVI AMMINISTRATIVI**

### **7.1 Pubblicazione del contributo in conto scambio $C_S$ in acconto per l'anno "a"**

Il GSE pubblica sul portale informatico il contributo in conto scambio in acconto:

- entro il giorno 15 maggio dell'anno "a": il contributo in conto scambio in acconto  $C_{S\text{I}_{\text{sem}}}$  per le convenzioni attive al 31 marzo dell'anno "a";
- entro il giorno 15 ottobre dell'anno "a": il contributo in conto scambio in acconto  $C_{S\text{II}_{\text{sem}}}$  per le convenzioni attive al 30 settembre.

Le tempistiche di pubblicazione possono essere modificate dal GSE, previa approvazione dell'AEEGSI, in ragione di eventuali variazioni alla normativa di riferimento o per esigenze tecnico-operative condivise con l'AEEGSI.

### **7.2 Pubblicazione del contributo in conto scambio $C_S$ a conguaglio per l'anno "a"**

Il GSE pubblica il contributo di conguaglio  $C_S$  entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno "a+1" con riferimento all'anno di competenza "a".

Per gli USSP titolari di imprese individuate come "energivore", il GSE pubblica il contributo di conguaglio  $C_S$  entro il giorno 15 del mese di maggio dell'anno "a+2" con riferimento all'anno di competenza "a". Per la pubblicazione il GSE:

- **nel caso in cui sia stato già pubblicato il contributo di conguaglio  $C_S$** , procede all'ulteriore conguaglio utilizzando i corrispettivi  $CU_{Sf}^{\text{ogs}}$  pubblicati dall'AEEGSI per le imprese energivore;
- **nel caso in cui non sia stato ancora pubblicato il contributo di conguaglio  $C_S$** , procede al calcolo del contributo in conto scambio  $C_S$  utilizzando i corrispettivi  $CU_{Sf}^{\text{ogs}}$  pubblicati dall'AEEGSI per le imprese energivore.

### **7.3 Pagamento del contributo in conto scambio $C_S$ in acconto per l'anno "a"**

Il GSE eroga il contributo in conto scambio in acconto qualora, al netto dei costi amministrativi, sia superiore alla soglia di Euro 15:

- entro il 15° giorno lavorativo del mese di giugno dell'anno "a": il contributo in conto scambio in acconto  $C_{S_{I\_sem}}$  per le convenzioni attive al 31 marzo dell'anno "a";
- entro il 15° giorno lavorativo del mese di novembre dell'anno "a": il contributo in conto scambio in acconto  $C_{S_{II\_sem}}$  per le convenzioni attive al 30 settembre dell'anno "a".

#### 7.4 Pagamento del contributo in conto scambio $C_s$ a conguaglio dell'anno "a"

Il GSE eroga all'USSP il contributo di conguaglio entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di competenza "a". Per gli USSP titolari di imprese individuate come "energivore" il GSE eroga l'importo di conguaglio  $C_s$  entro il 30 giugno dell'anno "a+2" con riferimento all'anno di competenza "a".

I dettagli relativi alle modalità e condizioni tecnico/operative per l'applicazione della convenzione dello scambio sul posto, ivi inclusi gli aspetti riguardanti l'erogazione dei contributi in conto scambio, sono disciplinati nelle Disposizioni Tecniche di Funzionamento (DTF) rese pubbliche sul sito web del GSE nella sezione dedicata allo SSP.

#### 7.5 Pubblicazione e pagamento dei corrispettivi amministrativi per l'anno "a"

Il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 24 dicembre 2014 ha approvato le tariffe a copertura degli oneri sostenuti dal GSE per lo svolgimento delle attività di gestione, verifica e controllo, inerenti ai meccanismi di incentivazione e di sostegno.

A decorrere dall'1 gennaio 2015, conseguentemente, l'USSP corrisponde al GSE un corrispettivo amministrativo composto da una tariffa binomia, come riportato nella "Tabella 5" sottostante, in cui il corrispettivo variabile viene applicato per ogni kW eccedente la soglia inferiore della classe di potenza<sup>9</sup>.

kW	Corrispettivo fisso	Corrispettivo variabile
	<i>Euro/anno</i>	<i>Euro/kW</i>
<b><math>P \leq 3</math></b>	0	0
<b><math>3 &lt; P \leq 20</math></b>	30	0
<b><math>20 &lt; P \leq 500</math></b>	30	1

Tabella 5

La tariffa è calcolata su base annua a prescindere dall'eventuale permanenza dell'impianto in SSP inferiore all'anno ed è corrisposta al GSE con compensazione sulle somme erogate, secondo modalità operative disciplinate nelle DTF rese pubbliche sul sito web del GSE nella sezione dedicata allo SSP.

Nei casi in cui lo scambio sul posto venga erogato a una pluralità di punti di prelievo, di punti di immissione e/o di punti con prelievo e immissione contestuali, si applica un corrispettivo aggiuntivo di 4 Euro/anno per ogni punto.

Per l'anno 2014, il valore dei succitati corrispettivi è definito all'articolo 8, comma 8.1, lettera c) e lettera d) dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr.

## 8 GESTIONE DELLE ANOMALIE E COMUNICAZIONI

Ai sensi dell'articolo 9.4 dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i., il GSE segnala all'Autorità ogni anomalia riscontrata per metterla in grado di adottare i provvedimenti di propria competenza.

A tale fine il GSE raccoglie l'elenco delle anomalie emerse nel corso delle attività d'istruttoria per l'adesione allo scambio sul posto, di acquisizione dei dati anagrafici degli impianti e di misura dell'energia elettrica.

Si verifica la mancata comunicazione verso il GSE qualora il gestore di rete:

- non ottemperi all'obbligo di invio nei tempi richiesti dal GSE;
- non fornisca riscontro alle richieste di verifica per anomalie riscontrate dal GSE.

<sup>9</sup> Per esempio nel caso di un impianto di 27 kW, il corrispettivo amministrativo sarà pari alla somma tra il corrispettivo fisso di Euro 30 e il corrispettivo variabile di Euro 7, pari a un Euro per ogni kW di potenza eccedente la soglia inferiore della classe di potenza  $20 < P \leq 500$ .

In tali casi il GSE intraprende sistematiche azioni di sollecito verso il soggetto inadempiente per acquisire, per ogni impianto, il dato necessario per il corretto calcolo del contributo in acconto o conguaglio. La tempistica seguita dal GSE segue le scadenze utili per il calcolo e per la comunicazione all'USSP dell'importo del contributo in conto scambio in acconto o a conguaglio.

In particolare, i gestori di rete ricevono i seguenti solleciti:

- in caso di mancata trasmissione delle misure entro il 20 del mese successivo “m+1” a quello di competenza “m”, il GSE invia in automatico una e-mail di comunicazione al gestore di rete inerente le misure mancanti nel mese “m”;
- in caso di mancata trasmissione delle misure entro il 31 marzo dell'anno successivo “a+1” a quello “a” di competenza, il GSE invia una e-mail di comunicazione relativa a tutte le misure attese e mancanti nell'anno solare “a” relative a convenzioni attivate entro il 31 gennaio dell'anno “a+1”;
- in caso di mancata trasmissione delle misure entro il 31 luglio dell'anno successivo “a+1” a quello “a” di competenza, il GSE invia una e-mail di comunicazione relativa a tutte le misure attese e mancanti nell'anno solare “a” relative a convenzioni attivate entro il 30 aprile dell'anno “a+1”;
- in caso di mancata trasmissione delle anagrafiche entro il 20 del mese successivo “m+1” a quello di competenza “m”, il GSE invia in automatico una e-mail di comunicazione contenente le anagrafiche di competenza mancanti nel mese “m”;
- in caso di mancata trasmissione delle anagrafiche entro il 31 marzo dell'anno successivo “a+1” a quello “a” di competenza, il GSE invia una e-mail di comunicazione relativa a tutte le anagrafiche attese e mancanti nell'anno solare “a” relative a convenzioni attivate entro il 31 gennaio dell'anno “a+1”;
- in caso di mancata trasmissione delle anagrafiche entro il 31 luglio dell'anno successivo “a+1” a quello “a” di competenza, il GSE invia una comunicazione relativa a tutte le misure anagrafiche attese e mancanti nell'anno solare “a” relative a convenzioni attivate entro il 30 aprile dell'anno “a+1”.

## 9 INDICATORI RELATIVI AL SERVIZIO DI SCAMBIO SUL POSTO

L'Autorità ha introdotto degli indicatori al fine verificare la tempestività nell'adempimento degli obblighi informativi da parte dei gestori di rete e del GSE nonché di regolare le rispettive responsabilità nei casi di ritardo.

Il GSE trasmette all'Autorità con cadenza annuale:

- a) entro il 30 aprile di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
  - il numero dei dati di misura e delle informazioni complessivamente necessari, come risulta alla data del 31 gennaio ai fini del rispetto dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. per l'anno solare precedente, e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 marzo;
  - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 31 gennaio, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 marzo, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
- b) entro il 30 settembre di ogni anno, un rapporto che evidenzi, per ogni gestore di rete:
  - il numero dei dati di misura e delle informazioni complessivamente necessari, come risulta alla data del 30 aprile ai fini del rispetto dell'Allegato A alla deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. per l'anno solare precedente e il numero delle predette misure e informazioni trasmesse al GSE entro il 31 luglio;
  - il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive alla data del 30 aprile, relative all'anno solare precedente, e il numero delle predette convenzioni per le quali, al 31 luglio, manca almeno un dato di misura o una delle informazioni necessarie ai fini del calcolo del conguaglio per l'anno solare precedente;
- c) entro il 20 luglio di ogni anno, il numero delle convenzioni di scambio sul posto attive per l'anno precedente, il numero dei contributi in conto scambio di conguaglio pubblicati entro il 15 maggio, nonché il numero dei pagamenti effettuati agli utenti entro il 30 giugno.

## 9.1 Definizioni

Si riportano di seguito le definizioni utilizzate all'interno del paragrafo 9 del documento rilevanti per la determinazione degli indicatori:

Conv_attive <sub>a,1</sub>	=	Numero delle convenzioni attive con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1")
Conv_attive <sub>a,2</sub>	=	Numero delle convenzioni attive con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1")
Conv_complete <sub>a,1</sub>	=	Numero delle convenzioni attive con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1") per le quali sono presenti tutte le informazioni (dati di anagrafica e dati di misura) trasmesse dal gestore di rete e necessarie al calcolo del contributo in conto scambio Cs
Conv_complete <sub>a,2</sub>	=	Numero delle convenzioni attive con almeno un giorno di validità nell'anno "a" (risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1") per le quali sono presenti tutte le informazioni (dati di anagrafica e dati di misura) trasmesse dal gestore di rete e necessarie al calcolo del contributo in conto scambio Cs
Anagraf_Trasmesse <sub>k,a,1</sub>	=	Numero delle anagrafiche trasmesse dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" per le convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"
Anagraf_Trasmesse <sub>k,a,2</sub>	=	Numero delle anagrafiche trasmesse dal gestore di rete "k" entro il 31 luglio dell'anno "a+1" per le convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1"
Anagraf_Attese <sub>k,a,1</sub>	=	Numero delle anagrafiche attese dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" per le convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"
Anagraf_Attese <sub>k,a,2</sub>	=	Numero delle anagrafiche attese dal gestore di rete "k" entro il 31 luglio dell'anno "a+1" per le convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1"
Misure_Trasmesse <sub>k,a,1</sub>	=	Numero delle misure trasmesse dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" per le convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"
Misure_Attese <sub>k,a,1</sub>	=	Numero delle misure attese dal gestore di rete "k" entro il 31 marzo dell'anno "a+1" per le convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1"
Misure_Trasmesse <sub>k,a,2</sub>	=	Numero delle misure trasmesse dal gestore di rete "k" entro il 31 luglio dell'anno "a+1" per le convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1"
Misure_Attese <sub>k,a,2</sub>	=	Numero delle misure attese dal gestore di rete "k" entro il 31 luglio dell'anno "a+1" per le convenzioni attive nell'anno "a" come risultanti alla data del 30 aprile dell'anno "a+1"
C <sub>S</sub> _Pubblicati <sub>a</sub>	=	Numero dei C <sub>S</sub> pubblicati entro il 15 maggio dell'anno "a+1" relativi alle convenzioni attive nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1")
C <sub>S</sub> _Pubblicati_Attesi <sub>a</sub>	=	Numero degli C <sub>S</sub> pubblicati attesi dell'anno "a+1" relativi alle convenzioni attive nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1")
C <sub>S</sub> _Erogati <sub>a</sub>	=	Numero degli C <sub>S</sub> erogati entro il 30 giugno dell'anno "a+1" relativi alle convenzioni attive nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1")
C <sub>S</sub> _Erogati_Attesi <sub>a</sub>	=	Numero degli C <sub>S</sub> erogati attesi entro il 30 giugno dell'anno "a+1" relativi alle convenzioni attive nell'anno "a" (risultanti alla data del 31 gennaio dell'anno "a+1")

## 9.2 Indicatori sui dati trasmessi da parte del gestore di rete

Il GSE, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. determina i seguenti indicatori sui dati trasmessi dai gestori di rete ai fini anche della determinazione delle penali economiche in capo ai gestori di rete in caso di mancato rispetto delle tempistiche di trasmissione dei dati:

- a) indicatore sulle misure trasmesse, dal gestore di rete “k” entro il 31 marzo dell’anno “a+1” relative alle convenzioni attive nell’anno “a” come risultanti alla data del 31 gennaio dell’anno “a+1”

$$I_{\text{misura\_k,a,1}} = \frac{\text{Misure\_Trasmesse}_{k,a,1}}{\text{Misure\_Attese}_{k,a,1}}$$

- b) indicatore sulle misure trasmesse, dal gestore di rete “k” entro il 31 luglio dell’anno “a+1” relative alle convenzioni attive nell’anno “a” come risultanti alla data del 30 aprile dell’anno “a+1”

$$I_{\text{misura\_k,a,2}} = \frac{\text{Misure\_Trasmesse}_{k,a,2}}{\text{Misure\_Attese}_{k,a,2}}$$

- c) indicatore sul numero delle misure mancanti alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{\text{misura\_manc\_k,a,1}} = \text{Misure\_Attese}_{k,a,1} - \text{Misure\_Trasmesse}_{k,a,1}$$

- d) indicatore sul numero delle misure mancanti alla data del 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{\text{misura\_manc\_k,a,2}} = \text{Misure\_Attese}_{k,a,2} - \text{Misure\_Trasmesse}_{k,a,2}$$

- e) indicatore sui dati di anagrafica trasmessi da parte del gestore di rete “k” entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{\text{anagraf\_k,a,1}} = \frac{\text{Anagraf\_Trasmesse}_{k,a,1}}{\text{Anagraf\_Attese}_{k,a,1}}$$

- f) indicatore sui dati di anagrafica trasmessi da parte del gestore di rete “k” entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{\text{anagraf\_k,a,2}} = \frac{\text{Anagraf\_Trasmesse}_{k,a,2}}{\text{Anagraf\_Attese}_{k,a,2}}$$

- g) indicatore sul numero dei dati di anagrafica mancanti alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{\text{anagraf\_manc\_k,a,1}} = \text{Anagraf\_Attese}_{k,a,1} - \text{Anagraf\_Trasmesse}_{k,a,1}$$

- h) indicatore sul numero dei dati di anagrafica mancanti alla data del 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento

$$I_{\text{anagraf\_manc\_k,a,2}} = \text{Anagraf\_Attese}_{k,a,2} - \text{Anagraf\_Trasmesse}_{k,a,2}$$

- i) indicatore sul numero delle misure e delle anagrafiche mancanti alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{\text{dati\_manc\_k,a,1}} = (\text{Misure\_Attese}_{k,a,1} + \text{Anagraf\_Attese}_{k,a,1} - \text{Misure\_Trasmesse}_{k,a,1} - \text{Anagraf\_Trasmesse}_{k,a,1})$$

- j) indicatore sul numero delle convenzioni mancanti alla data del 31 marzo dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto alle convenzioni attive di competenza del medesimo gestore di rete

$$I_{\text{convenzioni\_manc\_k,a,1}} = \text{Convenzioni\_attive}_{k,a,1} - \text{Convenzioni\_complete}_{k,a,1}$$

- k) indicatore sul numero delle misure e delle anagrafiche mancanti alla data del 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto ai dati trasmessi dal medesimo gestore di rete

$$I_{\text{dati\_manc\_k,a,2}} = (\text{Misure\_Attese}_{k,a,2} + \text{Anagraf\_Attese}_{k,a,2} - \text{Misure\_Trasmesse}_{k,a,2} - \text{Anagraf\_Trasmesse}_{k,a,2})$$

- l) indicatore sul numero delle convenzioni mancanti alla data del 31 luglio dell’anno successivo a quello di riferimento rispetto alle convenzioni attive di competenza del medesimo gestore di rete

$$I_{\text{convenzioni\_manc\_k,a,2}} = \text{Convenzioni\_attive}_{k,a,2} - \text{Convenzioni\_complete}_{k,a,2}$$

Nel caso in cui il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie trasmesse alla data del 31 marzo dell’anno “a+1” (indicatore j) sia superiore al massimo tra 30 e l’1% del totale delle convenzioni, il gestore di rete versa a *Cassa per i servizi energetici e ambientali*, entro il 30 giugno di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 Euro e la differenza tra il numero delle convenzioni per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie e il massimo tra 30 e l’1% del totale delle convenzioni (il dato è arrotondato con criterio commerciale).



Nel caso in cui l'indicatore 1) evidenzi la persistenza di convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie, il gestore di rete versa a *Cassa per i servizi energetici e ambientali*, entro il 30 novembre di ogni anno, un importo pari al prodotto tra 20 Euro e il numero delle convenzioni di scambio sul posto per cui non sono disponibili tutte le misure e le informazioni necessarie.

### 9.3 Indicatori sulle pubblicazioni ed erogazioni dei contributi in conto scambio da parte del GSE

Il GSE, ai sensi di quanto dall'articolo 13 dell'Allegato A della deliberazione 570/2012/R/efr e s.m.i. determina i seguenti indicatori sui contributi  $C_S$  a conguaglio:

1. indicatore sui  $C_S$  di conguaglio pubblicati entro il 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento

$$I_{C_S\_Pubblicati_{a,1}} = \frac{C_S\_Pubblicati_{a,1}}{Conv\_Attive_{a,1}}$$

2. indicatore sui  $C_S$  di conguaglio pubblicati mancanti alla data del 15 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento

$$I_{C_S\_Pubblicati\_manc} = C_S\_Pubblicati\_Attesi_{a,1} - C_S\_Pubblicati_{a,1}$$

3. indicatore sui  $C_S$  di conguaglio erogati entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento

$$I_{C_S\_Erogati_{a,1}} = \frac{C_S\_Erogati_{a,1}}{Conv\_Attive_{a,1}}$$

4. indicatore sui  $C_S$  di conguaglio erogati mancanti alla data del 30 giugno dell'anno successivo a quello di riferimento in

$$I_{C_S\_Erogati\_manc} = C_S\_Erogati\_Attesi_{a,1} - C_S\_Erogati_{a,1}$$